

Composita Reale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

CIVILE - AGRICOLO - ALTRI RISCHI CIVILI

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni), deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE



COMPOSITA REALE CIVILE, AGRICOLO, ALTRI RISCHI CIVILI

Sicurezza a misura delle tue esigenze

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



GLOSSARIO	Pag.	5
CONDIZIONI GENERALI	Pag.	13
SEZIONE INCENDIO Oggetto dell'assicurazione Operatività dell'assicurazione Condizioni Facoltative Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo	Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	15 15 17 19 30
SEZIONE FURTO Oggetto dell'assicurazione Operatività dell'assicurazione Condizioni Facoltative Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo	Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	33 33 35 38 41
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI Oggetto dell'assicurazione Operatività dell'assicurazione Condizione Facoltativa "Full" Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento	Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	47 47 48 49 50
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Liquidazione dell'indennizzo per le Sezioni Incendio, Furto Liquidazione del risarcimento per la Sezione Responsabilità Civile Proprietà Fabbricati	Pag. Pag. Pag.	51 51 59
ADTICOLL DEL CODICE CIVILE DICHIAMATI IN DOL 177A	Dag	61



GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono *in corsivo*. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ALBERGO

L'attività di ricezione e ospitalità nel suo complesso ed ogni altra attività complementare e/o accessoria (purché prevista dalle leggi o regolamenti) alla principale, **esclusi i campeggi e gli stabilimenti balneari non facenti parte dell'esercizio.**

ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicu-razione*.

Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Apparecchi audiovisivi, computers e relative periferiche, sistemi elettronici di elaborazione dati, di trasmissione e ricezione dati, programmi corredati da licenza d'uso, comprese eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni fissi e centralino telefonico, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio esclusivo di macchine operatrici, personal computers e mini elaboratori.

Sono esclusi telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets, nonché le *apparecchiature elettroniche* costruite da oltre 10 anni.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Resta inteso che:

- Il soggetto coincidente con l'Assicurato può variare a seconda delle sezioni e delle garanzie previste dalla polizza;
- L'Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ATTIVITÀ

L'attività di impresa indicata nel modulo di polizza.

AZIENDA AGRICOLA

Complesso dei beni, purché presenti in azienda, impiegati per l'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, che produce reddito agrario (D.P.R. 22.12.1986 n. 917).

BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor.

Schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

BENI ASSICURATI

Beni oggetto della presente assicurazione ed indicati nel modulo di polizza.

BESTIAME

Bovini, equini, caprini, ovini, suini, animali domestici, da cortile ed api.

CLIENTI

Persone che alloggiano presso l'albergo ed usufruiscono di servizi organizzati direttamente o per il tramite dell'albergatore.



CONTENUTO (per Settore Rischi Civili)

Mobilio ed arredamento dei locali di abitazione e loro pertinenze anche se non comunicanti (soffitte, cantine, ripostigli) compresi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - biancheria, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, libri, quadri; elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, strumenti musicali, attrezzi per hobby e giardinaggio, oggetti per sport, biciclette; provviste di famiglia e quant'altro inerente l'abitazione. Se ad impiego mobile si intendono compresi anche gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione e condizionamento dell'aria.

Sono altresì compresi mobilio, arredamento, attrezzature **(escluse quelle agricole)** anche tecniche ed *apparecchiature elettroniche* degli uffici e studi professionali costituenti un tutt'uno con l'abitazione, purchè relativi ad attività professionali dell'*Assicurato, quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi, denaro e valori* inerenti l'*attività*.

Nelle aziende agrituristiche gli alloggi destinati agli ospiti sono equiparati alle abitazioni, pertanto sono compresi gli oggetti per uso personale degli ospiti.

Sono comprese le migliorie apportate dall'*Assicurato* al *fabbricato*.

Qualora sia assicurato anche il *fabbricato* l'*indennizzo* delle migliorie apportate al medesimo verrà corrisposto nell'ambito della garanzia prevista per il *fabbricato*.

Sono esclusi:

- animali vivi;
- quanto rientra nelle definizioni di fabbricato;
- beni assicurabili a condizioni speciali.

CONTENUTO (per Settore Altri Rischi Civili)

Attrezzature, macchinari, mobilio, arredamento, *apparecchiature elettroniche*, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, registri, cancelleria, campionari e quant'altro di pertinente all'*attività* assicurata compresi generi alimentari.

Si intendono compresi *quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi, denaro e valori* inerenti l'*attività*.

Sono comprese le migliorie apportate dall'*Assicurato* al *fabbricato*.

Qualora sia assicurato anche il *fabbricato* l'*indennizzo* delle migliorie apportate al medesimo verrà corrisposto nell'ambito della garanzia prevista per il *fabbricato*.

Sono esclusi:

- animali vivi;
- quanto rientra nelle definizioni di fabbricato;
- le cose portate o consegnate dai clienti;
- beni assicurabili a condizioni speciali.

CONTRAENTE (SOCIO)

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI

- Cose che si trovano nell'albergo portate dai clienti;
- cose assunte in custodia dall'albergatore e/o dai prestatori di lavoro e/o dai familiari dell'Assicurato coadiuvanti sia fuori sia dentro l'albergo, durante il tempo nel quale il cliente:
 - usufruisce dei servizi organizzati direttamente o per il tramite dell'albergatore;
 - utilizzi anche temporaneamente beni di proprietà od in uso all'albergatore;
 - cose assunte in custodia dall'albergatore e/o dai prestatori di lavoro e/o dai familiari dell'Assicurato
 coadiuvanti, sia fuori sia dentro l'albergo durante un periodo di tempo ragionevolmente precedente o
 successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio od usufruisce dei servizi e/o dei beni precedentemente specificati.



DENARO E VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, banconote e monete in corso legale, titoli di credito, di pegno ed, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

Sottrazione di *beni assicurati* mediante violenza o minaccia diretta sia verso *il Contraente/* l'*Assicurato*, sia verso altre persone per costringere l'*Assicurato*, familiari e addetti a consegnare *i beni assicurati*.

Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei *beni assicurati*, devono essere posti in atto all'interno dei locali indicati nel *modulo di polizza*.

FABBRICATO

E' una costruzione edile od un complesso di costruzioni edili o una porzione di una costruzione edile, ove si svolge l'*attività* dichiarata nel *modulo di polizza* od adibita ad abitazione civile.

Sono compresi gli edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti, inclusi centrale termica, serbatoi ed attrezzature in genere per gli impianti termici ed idraulici, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili di pertinenza; impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi, tende in genere purché fissate al *fabbricato*, antenne radio telericeventi, tinteggiature, tappezzerie, *fissi* ed *infissi*, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

In caso di assicurazione di porzione di *fabbricato* si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Relativamente al settore Rischi Agricoli per "Fabbricato con deposito di foraggio" si intende ogni edificio separato da altri da spazio vuoto uguale o superiore a mt. 1 adibito a deposito di *foraggio*. Si considerano tali anche quegli edifici tangenti e/o comunicanti e non ai predetti, sebbene con destinazioni d'uso differenti.

Sono esclusi:

- l'area:
- i fabbricati in rovina od in evidente stato di abbandono;
- gli impianti fotovoltaici e/o solari;
- il Contenuto.

FERMENTAZIONE ANORMALE

Processo fermentativo anomalo del *foraggio* che determina alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al auale è destinato.

FISSI ED INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FORAGGIO

Fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo integro, essiccato o in essicazione, destinato all'alimentazione del *bestiame*, compresa la paglia.

FRANCHIGIA

La parte del danno, computato a termini contrattuali, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

CHIDTO

La sottrazione di *beni, preziosi, denaro e valori* altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GIOIELLI E PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.



INCENDIO

Combustione con fiamma, che si autoestende e propaga, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua all'*Assicurato* in caso di *sinistro*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

Se precisato, nell'ambito di alcune sezioni della *polizza* e/o con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

MACCHINE AGRICOLE

Macchine agricole semoventi soggette all'obbligo di immatricolazione.

MACCHINE, MACCHINARI E ATTREZZATURE AGRICOLE

Macchinari ed attrezzature, ricambi, attrezzi, utensili, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto compresi silos e contenitori metallici o in vetroresina, *apparecchiature elettroniche* al servizio dell'*azienda agricola*, celle frigorifere **escluse le strutture edili**, essiccatoi ed altri impianti di pertinenza dell'*attività*. Si intendono comprese le *macchine agricole*.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della *polizza*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, i *beni assicurati* e le relative *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod 5145 INC).

PARTI

Il Contraente e Reale Mutua.

POI 1774

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, l'*Assicurato* si avvale nell'esercizio dell'*attività* descritta nel *modulo di polizza* e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.



PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di *assicurazione* per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*. Tale forma non è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

OUADRI, TAPPETI, OGGETTI D'ARTE, SCULTURE, ARAZZI

Quadri, tappeti, oggetti d'arte ed antiquariato **(esclusi preziosi)**, sculture e arazzi, il tutto per uso domestico o personale.

RACCOLTE E COLLEZIONI

Per collezione si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi, o di un certo valore.

RAPINA

Sottrazione di beni e *denaro e valori* mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle *assicurazioni* a *valore intero* o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la *somma assicurata* per ciascuna categoria di beni indicata in *polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi.

Come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTO

La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l'Assicurato sia responsabile.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

La parte del danno computato a termini contrattuali, espressa in percentuale, che rimane a carico del *Contra- ente/Assicurato.*

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad *esplosione*. **Gli effetti del gelo non sono considerati** *scoppio***.**

SCORTE, PRODOTTI E MERCI

Scorte di magazzino, antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, integratori, sementi, tuberi, talee, nonché prodotti in genere inerenti l'attività assicurata indicata nel *modulo di polizza* inclusi quelli erbacei freschi ed insilati, tabacco, imballaggi, ricambi per macchine ed attrezzature, lubrificanti, carburanti e combustibili per riscaldamento o trazione ad uso agricolo e domestico non destinati al commercio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul *modulo di polizza*, in base al quale è stipulata l'assicurazione.



TERRORISMO

Per atto di *terrorismo* si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se' o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

TETTO/COPERTURA/SOLAI/ARMATURA DEL TETTO/STRUTTURE PORTANTI VERTICALI

Si denominano convenzionalmente:

- *Tetto*: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.
- *Copertura*: il complesso degli elementi del *tetto* escluse strutture portanti, coibentazioni soffittature e rivestimenti.
- *Solai*: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
- *Armatura del tetto*: il complesso degli elementi portanti del medesimo.
- Strutture portanti verticali: l'insieme degli elementi costruttivi che hanno la funzione di sostenere i carichi trasmessi dalle varie strutture del *fabbricato* tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i *solai*, le *coperture*, il *tetto* ed il loro peso proprio.

UBICAZIONE

Indicazione toponomastica dell'*attività* o dell'abitazione civile — comprese *dipendenze del fabbricato* - individuata nel *modulo di polizza* comprese le relative aree, siano esse di proprietà od in uso, purchè in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

VALORE A NUOVO

Il *valore a nuovo* prevede l'*indennizzo* della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene, senza tenere conto del grado di degrado, rendimento economico ed uso.

VALORE ALLO STATO D'USO

Valore a nuovo depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato di un bene in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali se non detraibili.

VALORE INTERO

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati*; tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale.*

VALORE NOMINALE

La somma o l'importo indicato su denaro e valori.

VEICOLI

Autovetture, motocicli, ciclomotori ed altri mezzi a motore in genere compresi autobus, roulottes, campers e velocipedi, soggetti ad immatricolazione.

DEFINIZIONI VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LA SEZIONE FURTO

AMBITO DEI FABBRICATI DELL'AZIENDA AGRICOLA

L'insieme dei *fabbricati* adibiti ad abitazione, a ufficio privato, a deposito di *macchine, macchinari e attrezza-ture agricole*, di *scorte, prodotti e merci*, ad officine e laboratori sussidiari, a stalle e fienili, purché destinati all'uso esclusivo dell'*azienda agricola*, nell'ambito dell'*ubicazione* riportata in *polizza*. Sono comprese le aree cortilizie interne od adiacenti.

AZIENDA AGRICOLA STABILMENTE ABITATA

Azienda agricola abitata continuativamente dall'Assicurato, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i prestatori di lavoro e gli affittuari.

AZIENDA AGRICOLA NON STABILMENTE ABITATA

Azienda agricola non abitata continuativamente dall'*Assicurato*, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i *prestatori di lavoro* e gli affittuari.

I fondi devono essere regolarmente coltivati.

CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

DIPENDENZE DEL FABBRICATO

Locali di pertinenza del *fabbricato* non comunicanti con i locali di abitazione civile contenenti i *beni assicurati*, sempreché di proprietà od in uso all'*Assicurato* in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

FABBRICATO OCCUPATO DA PIÙ FAMIGLIE

Fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno dello stabile.

FABBRICATO OCCUPATO DA UNA FAMIGLIA

Si considera *fabbricato* occupato da una sola famiglia l'abitazione separata (non avente muri tangenti) rispetto ad altre. Le ville a schiera prive di muri tangenti con altre abitazioni sono considerate *fabbricati occupati da più famiglie* purché abbiano area comune recintata ed accesso comune dall'esterno.

FURTO CON DESTREZZA

Sottrazione di beni, *gioielli e preziosi, denaro e valori*, con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sui beni, *gioielli e preziosi, denaro e valori* che siano indosso al derubato od a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

MEZZI DI CUSTODIA

Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.



MOBILIO ED ARREDAMENTO (relativamente alla forma di *assicurazione* "globale")

Mobilio ed arredamento in genere destinato all'abitazione, impianti automatici di allarme antifurto e tutto quanto serve per uso domestico o personale compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: pellicce, quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, argenterie, gioielli e preziosi, denaro e valori, raccolte e collezioni.

Sono esclusi i beni assicurabili a condizioni speciali.

MOBILIO ED ARREDAMENTO (relativamente alla forma di *assicurazione* "analitica")

Mobilio ed arredamento in genere destinato all'abitazione - comprese pellicce ed argenteria - ed eventuale coesistente ufficio privato, impianti automatici di allarme antifurto e tutto quanto serve per uso domestico o personale.

Sono esclusi: quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, gioielli e preziosi, denaro e valori, raccolte e collezioni, beni assicurabili a condizioni speciali.

NUCLEO FAMILIARE

I familiari (incluso il convivente di fatto) del *Contraente/Assicurato* che risultino, al momento del *sinistro*, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

PORTAVALORI

Persona fisica incaricata del trasporto di *denaro e valori* (*Assicurato*, suoi familiari coadiuvanti o *prestatori di lavoro*).

VETRO STRATIFICATO ANTICRIMINE E/O ANTIVANDALISMO

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effrazione, sfondamento, rottura ai sensi delle norme UNI EN 356:2002 (ex UNI 9186).



CONDIZIONI GENERALI

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'assicurazione

1.1 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare i *beni assicurati* e **il Contraente** o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua mediante lettera raccomandata. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.4 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad 1 anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di 2 anni e così ad ogni successiva scadenza, salvo se diversamente indicato nel modulo di polizza.

Qualora la durata dell'assicurazione sia inferiore ad 1 anno, alla scadenza del termine l'assicurazione si intenderà cessata senza necessità di formalità alcuna.

1.5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua o il *Contraente* — qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del codice del consumo (D. Lgs 206/2005) - possono recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni. Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio*, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la *polizza* risultasse vincolata ed ove detto vincolo preveda la possibilità di recedere dalla copertura, Reale Mutua ne darà comunicazione al soggetto vincolatario.

1.6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

1.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.8 PAGAMENTO DEL *PREMIO* ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

Fermo quanto stabilito dal II comma dell'articolo 1901 del Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Fermo quanto stabilito dal II comma dell'articolo 1901 del Codice Civile, si conviene di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento delle rate di *premio* successive alla prima.

1.9 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.10 INDICIZZAZIONE

(operante qualora venga indicato "SI" nella corrispondente casella del modulo di polizza)

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il *premio* di *polizza* sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le *franchigie*, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

Le *Parti* potranno rinunciare all'applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del *premio*, sempreché siano state pagate almeno tre annualità. In caso di rinuncia all'indicizzazione la *polizza* continua ad essere in vigore con il *premio*, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell'annualità in corso.

Qualora l'incremento annuo dell'anzidetto indice dei prezzi risulti inferiore al 2% il *premio*, i valori e il limite delle prestazioni, escluse le *franchigie*, verranno comunque aumentati del 2%.

1.11 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - PREMIO UNICO

Qualora l'assicurazione possegga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento:
- il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;

nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento:

- A) Reale Mutua restituisce al debitore/assicurato la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;
- B) in alternativa al punto A precedente, Reale Mutua su richiesta del debitore/assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.



SEZIONE INCENDIO

La Sezione *Incendio* è operante - se richiamata - relativamente alle *ubicazioni* indicate nel *modulo di polizza.* Reale Mutua presta le garanzie esclusivamente sui *beni assicurati* indicati nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 2.4 "Delimitazioni".

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

- A Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati*, anche se di proprietà di terzi, da:
 - 1 incendio;
 - 2 azione meccanica del fulmine;
 - 3 esplosione e scoppio purché non causati da ordigni esplosivi;
 - 4 implosione
 - 5 caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché meteoriti o corpi celesti;
 - 6 onda sonica determinata da aeromobili;
 - **7** urto di *veicoli* in transito sulla pubblica via o ad essa equiparata, oppure di natanti, non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
 - **8** fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Gli eventi sopra previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei *prestatori di lavoro*, delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché - qualora l'*Assicurato* sia una persona giuridica - dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

- **B** Reale Mutua indennizza altresì i danni materiali conseguenti agli eventi di cui punto 2.1 A) che precede causati ai *beni assicurati*, anche se di proprietà di terzi, da:
 - sviluppo di fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da essi.
- **C** Reale Mutua rimborsa a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione e **nei limiti delle somme assicurate** le spese documentate per:
 - 1 demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*, **sino** alla concorrenza di quanto previsto al punto 2.6 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo" e fermo quanto disposto dal punto 5.10 "Limite massimo dell'indennizzo". Si intendono escluse le lastre di cemento-amianto e quanto previsto dalla Condizione Facoltativa P "Rimborso spese di ricerca guasti";
 - 2 rimuovere, ricollocare ed eventualmente depositare presso terzi le macchine, macchinari ed attrezzature agricoli, il contenuto, le scorte, prodotti e merci ed il bestiame assicurati, illesi/e e/o parzialmente danneggiati/e sino alla concorrenza di quanto previsto al punto 2.6 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo";
 - **3** gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.



- **D** Reale Mutua rimborsa a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione ed anche in eccedenza alle *somme assicurate* le spese documentate per:
 - 1 gli onorari di competenza del Perito, di Consulenti e Professionisti che il *Contraente* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo Perito. Qualora il *sinistro* interessi le garanzie previste da più Sezioni di cui alla presente polizza, si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta;
 - **2** rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *fabbricato* se assicurato;
 - **3** riparare i danni arrecati ai *beni assicurati* per ordine dell'Autorità o quelli non inconsideratamente arrecati dal *Contraente/Assicurato*, dai *prestatori di lavoro* o da terzi, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi prestati con la presente Sezione.
- E Limitatamente al settore "Rischi agricoli" scorte, prodotti e merci macchine, macchinari ed attrezzature agricole e beni assicurabili a condizioni speciali si intendono garantiti presso un'ubicazione diversa da quella indicata nel modulo di polizza e presso terzi purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana e dello Stato della Città del Vaticano, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione nonché presso esposizioni, fiere e mostre.

Per le garanzie di cui sopra operano, se previsti, *franchigie, scoperti* e *limiti di indennizzo* esposti al punto 2.6.



OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

Salvo diversa precisazione che deve esplicitamente risultare in *polizza*, i *fabbricati* oggetto di garanzia e/o i *fabbricati* contenenti i *beni assicurati* devono possedere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali e coperture in materiali incombustibili;
- solai ed armatura del tetto comunque costruiti;
- ◆ pareti esterne in materiali incombustibili con una tolleranza di materiali combustibili non superiore al 30% della superficie delle medesime.

Non influiscono nella valutazione delle caratteristiche costruttive le coibentazioni, i rivestimenti, le impermeabilizzazioni.

In caso di *assicurazione* di porzione di *fabbricato*, le caratteristiche costruttive precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero *fabbricato* di cui la porzione assicurata ne sia parte.

Le caratteristiche costruttive dei *fabbricati* come sopra specificato influiscono sulla valutazione del rischio; le dichiarazioni ad esse relative hanno carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali, con particolare riguardo a quanto disposto ai punti 1.2 "Diminuzione o aggravamento del rischio" e 1.9 "Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio".

2.3 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione opera, salvo ove diversamente disposto, nella forma a valore intero ed è prestata:

- **1** per il *fabbricato*: al *valore a nuovo* compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977);
- **2** per il contenuto, le apparecchiature elettroniche, le macchine, macchinari ed attrezzature agricole ed i beni assicurabili a condizioni speciali: al valore a nuovo.

Fanno eccezione:

- a) denaro e valori, per i quali l' assicurazione è prestata al valore nominale;
- **b)** quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi, mosaici, affreschi ed i beni aventi valore artistico od affettivo, per i quali l'assicurazione è prestata al valore commerciale.

Relativamente ai rischi di cui ai settori "Agricolo" e "Altri rischi civili" l'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda solo fabbricati e contenuto in stato di attività;

- **3** per il bestiame, il foraggio e le scorte e prodotti e merci: al valore commerciale;
- **4** per *le lastre* al *valore a nuovo*.

2.4 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1 causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 2 causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche:
- 3 causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata qualora l'*Assicurato* sia una persona giuridica;
- 4 causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, allagamenti:
- 5 di smarrimento o di *furto* dei *beni assicurati* avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;
- 6 di *scoppio o implosione* alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;



- 7 causati al bestiame assicurato da traumi, lesioni e le conseguenti ripercussioni negative;
- 8 ai cavalli che partecipano o abbiano partecipato a corse sia professionistiche sia dilettantistiche dentro e fuori dagli ippodromi;
- 9 alle granaglie sullo stelo;
- 10 ai prodotti radicati e ai frutti pendenti;
- 11 ai beni oggetto di locazione finanziaria assicurati con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i predetti beni saranno da considerarsi in garanzia;
- 12 verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, di *terrorismo* o di sabotaggio organizzato, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 13 subiti da *scorte, prodotti e merci* anche alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
- 14 di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti all'azione meccanica del fulmine ed altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 15 indiretti ovvero qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- 16 causati al *bestiame* assicurato da:
 - a. folgorazione dovuta all'azione del fulmine od in seguito a guasti di attrezzature ed impianti elettrici od elettronici;
 - b. asfissia e/o intossicazione;
- 17 di fermentazione anormale del foraggio.

2.5 CONDIZIONE PARTICOLARE PARTITE FLOTTANTI

(Operante esclusivamente se richiamata nel modulo di polizza)

Reale Mutua assicura, mediante applicazioni periodiche, altre somme fino al massimo previsto nel modulo di polizza, in aumento alle relative partite assicurate in forma fissa ed indicate nel modulo di polizza (Bestiame flottante, Foraggio flottante, Scorte prodotti e merci flottanti).

Per ciascuna *annualità assicurativa* e per ciascuna partita flottante assicurata, il *Contraente* provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del *premio* corrispondente all'applicazione del valore di massimo impegno flottante.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- 1 le denunce dovranno essere trasmesse a Reale Mutua mediante raccomandata, telefax o altro mezzo equivalente con data certa. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia, salvo sia indicata data posteriore;
- 2 la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di *annualità assicurativa*;
- 3 la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo a ciascuna partita flottante indicata nel *modulo di polizza;*
- 4 il *premio* sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna *annualità assicurativa* addizionando, partita per partita, le *somme assicurate* per ciascun giorno ed applicando ai totali 1/360 del rispettivo tasso annuo;
- 5 la differenza tra il *premio* così conteggiato e l'anticipo corrisposto, maggiorata di accessori e di imposte, costituirà il *premio* di regolazione dovuto dal *Contraente*.
 - Tale *premio* dovrà essere pagato entro 15 giorni da quando Reale Mutua ha presentato al *Contraente* il relativo conto di regolazione. Se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione, limitatamente alla presente Condizione Particolare, resterà valida soltanto per la percentuale di massimo impegno flottante corrispondente all'acconto versato alle relative partite; la garanzia tornerà ad essere pienamente operativa dalle ore 24 del giorno di pagamento del *premio* di regolazione.



Condizioni Facoltative SEZIONE INCENDIO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Operanti sui *beni assicurati* - se richiamate - relativamente alle *ubicazioni* indicate nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 2. 4"Delimitazioni".

Per le presenti condizioni facoltative operano, se previsti, *franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo* esposti al punto 2.6 o sul *modulo di polizza*).

A BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI

Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione o rifacimento di *beni assicurabili a condizioni speciali*, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.**

La garanzia opera sia per i rischi assicurati previsti al punto 2.1 "Rischio assicurato" sia per le Condizioni Facoltative operanti. Il rimborso sarà limitato ai costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.

La presente Condizione Facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

B INTEGRAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO

Ad integrazione di quanto previsto al punto 2.1 C) 1) "Rischio assicurato", Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sini-stro* indennizzabile a termini della presente Sezione.

Sono comprese le lastre in cemento-amianto entro il limite del 50% della *somma assicurata* con la presente condizione facoltativa.

Il rimborso non compete per le Condizioni Facoltative E "Fenomeno elettrico" e N "Spargimenti di acqua". La presente Condizione Facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

C RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **entro il limite indicato al punto 2.6** "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

Reale Mutua non risarcisce i danni:

- a) a beni che il *Contraente/Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei prestatori di lavoro del *Contraente/Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo. Non sono considerati terzi:
- il conjuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui conviventi:
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato sia una persona giuridica:
- ♦ le Società che, rispetto all'*Assicurato* che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9 aprile 1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.



SEZIONE INCENDIO Condizioni Facoltative

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente Condizione Facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* .

D RISCHIO LOCATIVO

Reale Mutua, nei casi di responsabilità del *Contraente/Assicurato* a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risarcisce i danni materiali direttamente cagionati da *incendio* o da altro evento assicurato dalla Sezione *Incendio* ai locali tenuti in locazione dall'*Assicurato*, ferma l'applicazione della *regola proporzionale* di cui al punto 5.17 "*Assicurazione* parziale e deroga alla *regola proporzionale*".

La presente Condizione Facoltativa opera qualora non sia assicurato il fabbricato.

E FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga del punto 2.4 14) "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati da fenomeno elettrico per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati ai seguenti *beni assicurati*:

- 1 agli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel *fabbricato*, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli all'esterno del *fabbricato* stesso, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione;
- 2 alle apparecchiature elettroniche;
- **3** agli apparecchi elettrodomestici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni domestici, impianti di climatizzazione portatili (stufe, condizionatori e simili), altri apparecchi elettrici diversi da quanto previsto per le *apparecchiature elettroniche*;
- **4** alle *macchine, macchinari e attrezzature agricole*, relativamente ai rischi appartenenti al settore "Rischi Agricoli";
- **5** ai motori per l'approvvigionamento idrico (elettropompe e macchinari similari in quanto a tipologia e funzionalità).

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) causati ai tubi elettronici od alle lampade ad incandescenza;
- b) causati da corrosione, incrostazione, deperimento, usura, logoramento che siano conseguenza normale dell'uso e funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) dovuti alla mancanza di adeguata manutenzione.

La presente Condizione Facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

F INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato*, un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell'*indennizzo* computato a termini contrattuali relativamente ai singoli *beni assicurati* per i quali la garanzia è specificatamente accordata.

La presente Condizione Facoltativa opera sui beni se assicurati: fabbricati (con/senza deposito di foraggio), contenuto, bestiame (assicurato in forma fissa e/o flottante), foraggio (assicurato in forma fissa e/o flottante), scorte prodotti e merci (assicurate in forma fissa e/o flottante), macchine, macchinari ed attrezzature agricole, altre partite fabbricato, altre partite contenuto e sulle Condizioni Facoltative richiamate nel modulo di polizza escluse le seguenti: B "Integrazione spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro", C "Ricorso terzi", E "Fenomeno elettrico", N "Spargimenti di acqua", P "Rimborso spese ricerca guasti", O "Gelo", V "Perdita Pigioni" e W "Maggiori Costi".



Condizioni Facoltative SEZIONE INCENDIO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

G EVENTI SOCIO-POLITICI

A parziale deroga del punto 2.4 12) "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza all'Assicurato:

- 1 i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *incendio*, *esplosione*, *scoppio*, *implosione*, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di sabotaggio;
- **2** gli altri danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *beni assicurati* per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- d) di scritte od imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dei fabbricati assicurati;
- e) di terrorismo;
- f) da contaminazione di virus informatici di qualsiasi tipo, sostanze chimiche e biologiche. Relativamente ai rischi appartenenti al Settore Rischi Agricoli, sono inoltre esclusi dall'assicurazio
- Relativamente ai rischi appartenenti al Settore Rischi Agricoli, sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:
- g) causati al foraggio ed alle scorte, prodotti e merci da avvelenamento;
- h) causati al bestiame da avvelenamento ed intossicazioni alimentari;
- i) subiti da *scorte, prodotti e merci* anche alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- I) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

La presente Condizione Facoltativa fermo quanto sopra esposto, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i *beni assicurati*, **con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, Reale Mutua indennizza i soli danni di** *incendio***,** *esplosione* **e** *scoppio***,** *implosione* **caduta di aeromobili loro parti o cose da essi trasportate, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

Ai fini della presente Condizione Facoltativa non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
- ◆ il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica.

Relativamente alle *lastre*, qualora fosse operante la Condizione Facoltativa U "Rottura *lastre*", la presente Condizione Facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta. Relativamente agli atti vandalici ed ai guasti cagionati dai ladri commessi in occasione di *furto*, *rapina* od *estorsione* consumati o tentati, qualora fosse operante la sezione *Furto*, la presente Condizione facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti in essa previsti.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente Condizione Facoltativa mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, Reale Mutua metterà a disposizione del *Contraente* la parte di *premio,* al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativo alla presente Condizione Facoltativa per il periodo di rischio non corso.



SEZIONE INCENDIO Condizioni Facoltative

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

H TERRORISMO

La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa G "Eventi socio-politici" ed a parziale deroga della medesima.

Reale Mutua indennizza all'Assicurato:

- **a)** i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *incendio, esplosione, scoppio, implosione,* caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di *terrorismo* compiuto da terzi;
- **b)** gli altri danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* ,anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di *terrorismo* compiuto da terzi.

Reale Mutua non risponde dei danni di contaminazione da:

- sostanze chimiche e biologiche;
- virus informatici di qualsiasi tipo.

Ai fini della presente Condizione Facoltativa non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
- ♦ il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente Condizione Facoltativa mediante preavviso di giorni 7 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, Reale Mutua metterà a disposizione del *Contraente* la parte di *premio,* al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativo alla presente Condizione Facoltativa per il periodo di rischio non corso.

I VENTO E GRANDINE

Reale Mutua, indennizza all'Assicurato i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da:

- **1** grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- **2** bagnamento verificatosi all'interno di *fabbricati*, purché avvenuto contestualmente all'evento ed a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Qualora sia assicurato solo il *fabbricato,* Reale Mutua indennizza le sole parti del *fabbricato* danneggiato.

Reale Mutua non indennizza i danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra, causati da:

- a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- d) gelo, sovraccarico di neve;
- e) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;
- f) cedimento, smottamento o franamento del terreno;

subiti da:

- g) alberi, cespugli, granaglie sullo stelo, coltivazioni arboree, floreali ed agricole in genere;
- h) fabbricati destinati ad alpeggio;
- i) beni assicurati mobili all'aperto incluso il bestiame ad eccezione dei serbatoi, silos metallici e in vetroresina ed impianti fissi per natura e destinazione;
- I) recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende, reti e teloni in genere ed antenne e consimili installazioni esterne;
- m) *fabbricati* o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*);



Condizioni Facoltative SEZIONE INCENDIO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

n) capannoni pressostatici, tendo/tensostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

- o) vetrate e lucernari in genere, serramenti e insegne a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal *tetto* o dalle pareti;
- p) lastre di cemento-amianto o fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Sono tuttavia compresi i danni provocati dalla grandine alle coperture costruite in materiali diversi da quelli di cui al punto p).

Ai soli fini della presente Condizione Facoltativa e limitatamente ai soli danni subiti dai manufatti di cemento-amianto, si precisa che la clausola *valore a nuovo* si intende non applicabile.

L VENTO E GRANDINE SU FRAGILI

La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa I "Vento e grandine" ed a parziale deroga della medesima.

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati alle seguenti parti del fabbricato assicurato anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati:

- **a)** serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato;
- **b)** manufatti di materia plastica, lastre in fibro/cemento o cemento-amianto per effetto di grandine.

Ai soli fini della presente Condizione Facoltativa e limitatamente ai soli danni subiti dai manufatti di cemento-amianto, si precisa che la clausola *valore a nuovo* si intende non applicabile.

Relativamente alle *lastre*, qualora fosse operante la Condizione Facoltativa U "Rottura *lastre*", la presente Condizione Facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Condizione Facoltativa.

La Condizione Facoltativa opera sul *fabbricato* se assicurato.

M ACQUA PIOVANA

La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa I "Vento e grandine" ed a parziale deroga della medesima.

Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da:

- 1 acqua piovana ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico di gronde e pluviali;
- 2 acqua piovana penetrata nel *fabbricato* per intasamento di gronde e pluviali dovuto **esclusivamente** a neve e/o grandine.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) causati ai beni assicurati a seguito di gelo e di infiltrazioni di acqua dal terreno;
- b) causati ai *beni assicurati* dalla penetrazione di acqua piovana attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti in genere lasciati aperti;
- c) causati ai *beni assicurati* da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- d) a *scorte, prodotti e merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal livello del pavimento;
- e) ai beni assicurati mobili posti all'aperto;
- f) a scorte, prodotti e merci poste nei locali interrati e seminterrati;
- g) al foraggio, al bestiame ed alle macchine, macchinari e attrezzature agricole.

N SPARGIMENTI DI ACOUA

Reale Mutua indennizza all'Assicurato i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da spargimento di acqua e/o fluidi in genere conseguente a rottura accidentale degli impianti al servizio del *fabbricato* assicurato o contenente i *beni assicurati*.



SEZIONE INCENDIO Condizioni Facoltative

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente l'Assicurato*.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da:

- 1 umidità e stillicidio;
- 2 rigurgito o trabocco di fognature;
- 3 rotture causate da gelo;
- 4 rotture di tubazioni e condutture interrate;
- 5 rotture di impianti automatici di estinzione;
- 6 bagnamento a *scorte, prodotti e merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni subiti da:

- 7 foraggio e bestiame:
- 8 scorte prodotti e merci poste in locali interrati o seminterrati.

Reale Mutua non rimborsa le spese per la demolizione ed il ripristino di parti di *fabbricato*, anche se assicurato, ed impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e/o fluidi in genere.

O GELO

La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa N "Spargimenti di acqua" ed a parziale deroga della medesima.

Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da gelo conseguenti a rotture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, tecnici e relative tubazioni e/o condutture.

Reale Mutua non risponde dei danni:

- a) da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e/o condutture interrate e/o installate all'esterno del *fabbricato*;
- b) ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale contenente la centrale termica) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *sinistro*;
- c) da stillicidio e umidità;
- d) subiti dai beni assicurati posti all'aperto;
- e) al foraggio ed al bestiame.

La Condizione Facoltativa opera sui beni, se assicurati: fabbricato, contenuto, macchine, macchinari e attrezzature agricole, beni assicurati a condizioni speciali, altre partite fabbricato e altre partite contenuto.

P RIMBORSO SPESE DI RICERCA GUASTI

La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa N "Spargimenti di acqua" ed a parziale deroga della medesima.

În caso di danno indennizzabile a termini della Condizione Facoltativa N "Spargimenti di acqua", Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* :

- **a)** le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento di acqua e/o fluidi in genere;
- **b)** le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione o il ripristino di parti del *fabbricato* assicurato.

O DISPERSIONE LIQUIDI

(Operante per Settore Rischi Agricoli)

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni di dispersione del vino, olio, latte e simili liquidi inerenti l'*attività* - se assicurati alla partita *scorte, prodotti e merci* - contenuti in serbatoi, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.



Condizioni Facoltative SEZIONE INCENDIO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

Reale Mutua non indennizza:

- a) i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri;
- c) i danni causati ad altri beni dalla dispersione del liquido;
- d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La presente Condizione Facoltativa è prestata a *primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

R SCORTE, PRODOTTI E MERCI ANCHE ALIMENTARI IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga del punto 2.4 13) "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati alle *scorte, prodotti, merci* anche alimentari in refrigerazione assicurati da:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- **b)** fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti a:
- c) incendio, azione meccanica del fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, onda sonica;
- d) eventi garantiti dalla Condizione Facoltativa E "Fenomeno Elettrico" se operante;
- **e)** l'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di fluidi refrigeranti e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La Condizione Facoltativa si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (*prestatori di lavoro* o non del *Contraente* o dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di *terrorismo* o di sabotaggio, **a condizione che siano operanti le condizioni facoltative G "Eventi sociopolitici" ed H "***Terrorismo***".**

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

La presente Condizione Facoltativa è prestata *a primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

S FOLGORAZIONE E ASFISSIA DEL *BESTIAME*

(Operante per Settore Rischi Agricoli)

A parziale deroga del punto 2.4 16) "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati al *bestiame* se assicurato da:

- **1** folgorazione dovuta all'azione meccanica del fulmine od in seguito a guasti di attrezzature ed impianti elettrici o elettronici;
- **2** asfissia e/o intossicazione purché causata da *sinistro* indennizzabile in base alle garanzie prestate al punto 2.1 A "Rischio assicurato".

L'asfissia e/o intossicazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che, per ogni capannone adibito ad allevamento, siano installate e operanti le seguenti misure di prevenzione: a) impianto elettrico ed impiantistica in generale a norma CEI;

- b) apparecchio autonomo ed autoalimentato per il rilevamento e la segnalazione dei guasti agli impianti preposti alla climatizzazione e al ricambio forzato dell'aria nonché le irregolarità o le interruzioni nella distribuzione dell'energia elettrica.
 - La segnalazione delle anomalie rilevate deve avvenire mediante allarmi acustici e visivi autonomi ed autoalimentati, per l'avviso immediato agli addetti presenti al lavoro e/o al custode in servizio nell'azienda;



SEZIONE INCENDIO Condizioni Facoltative

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

 c) gruppo elettrogeno autonomo ad avviamento automatico e autoalimentato, atto a sopperire alle eventuali carenze e/o interruzioni nella distribuzione di energia elettrica . Il generatore deve essere tenuto in perfetto stato di manutenzione e in condizione di rimanere in esercizio per la durata di 4 ore consecutive;

d) l'impianto d'allarme e/o i gruppi elettrogeni devono essere certificati e subordinati a contratto di manutenzione annuale (o semestrale) con apposita ditta; inoltre deve essere obbligatoria e documentata la sostituzione delle batterie di auto alimentazione delle centraline e delle sirene ogni 3 anni.

Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione delle condizioni di cui ai precedenti punti, il *Contraente* o l'*Assicurato* si obbliga a darne avviso a Reale Mutua ed in caso di variazioni peggiorative del rischio a pagare l'eventuale aumento di *premio*.

Se il *sinistro* si verifica prima che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile .

T FERMENTAZIONE ANORMALE DEL FORAGGIO

(Operante per Settore Rischi Agricoli)

A parziale deroga del punto 2.4 17) "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati al *foraggio* se assicurato a seguito di *fermentazione anormale*.

Reale Mutua non indennizza i danni causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della fermentazione anormale.

U ROTTURA LASTRE

Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute per la sostituzione delle *lastre* assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, dovute a rottura per qualunque causa.

Si intendono compresi i costi di trasporto ed installazione.

Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Ferme le delimitazioni di cui al punto 2.4 1) usque 6) "Delimitazioni", Reale Mutua non rimborsa le rotture:

- a) derivanti da: crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o dei fissi ed infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) causate o agevolate con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- c) di *lastre* che alla data dell'entrata in vigore della presente *polizza* non fossero integre ed esenti da difetti;
- d) alle *lastre* oggetto di commercializzazione, produzione e/o riparazione.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

La presente Condizione Facoltativa è prestata *a primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

V PERDITA PIGIONI

A parziale deroga del punto 2.4 15) "Delimitazioni" in caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione che abbia colpito il *fabbricato* – se assicurato - tale da rendere lo stesso totalmente o parzialmente inagibile, Reale Mutua pagherà quella parte di pigione, desumibile da contratti di locazione regolarmente registrati e relativa ai locali danneggiati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità



Condizioni Facoltative SEZIONE INCENDIO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.

Si intendono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa anche i locali occupati ed in uso all'*Assicurato* (proprietario).

La presente Condizione Facoltativa non è operante in presenza di polizza collegata "Danni da interruzione di esercizio".

La presente Condizione Facoltativa è prestata *a primo rischio assoluto* sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

W MAGGIORI COSTI

A parziale deroga del punto 2.4. 15) "Delimitazioni", in caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione parziale o totale dell'*attività*, Reale Mutua rimborsa le spese necessarie per il proseguimento della stessa, sempreché tali spese siano debitamente documentate, sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

Reale Mutua non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio: disastri naturali, scioperi, stati di guerra che impediscano o rallentino le forniture.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati, danneggiati o distrutti, e che avrà durata massima di 3 mesi dal verificarsi del sinistro.

Non sono rimborsabili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.

La presente Condizione Facoltativa è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel modulo di polizza.

Z SOVRACCARICO NEVE

La presente garanzia opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa I "Vento e grandine" ed a parziale deroga della medesima.

Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da crollo totale o parziale del *fabbricato*, anche se aperto da uno o più lati, provocato dal sovraccarico della neve, nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento ai *beni assicurati*.

Si intendono assimilabili al crollo le deformazioni delle strutture portanti del *fabbricato* che ne abbiano compromesso in modo irreversibile la stabilità strutturale.

La garanzia è operante nel caso in cui il *fabbricato* assicurato risulti conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della sua costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche. Relativamente al Settore Rischi Agricoli e limitatamente ai *fabbricati* assicurati, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Condizione Facoltativa gli stessi saranno indennizzati al valore allo stato d'uso.

Reale Mutua non indennizza i danni causati:

- 1 da valanghe e slavine;
- 2 da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;



SEZIONE INCENDIO Condizioni Facoltative

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

- 3 da scivolamento della neve;
- 4 ai *fabbricati* in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), ai *fabbricati* in rovina od in stato di abbandono ed al loro *contenuto*:
- 5 ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro contenuto;
- 6 alle tettoie autoportanti e simili ed al loro contenuto;
- 7 a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, impianti fotovoltaici, solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
- 8 ai *beni assicurati* posti sotto *tetto* a *fabbricati* non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche.

J TERREMOTO

A parziale deroga del punto 2.4. 4) "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati - compresi quelli di *incendio*, *esplosione*, *scoppio* - ai *beni assicurati* indicati nel *modulo di polizza*, per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui *beni assicurati*;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati*.

Agli effetti della presente Condizione Facoltativa sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo *sinistro*".

Reale Mutua ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla Condizione Facoltativa prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso, Reale Mutua rimborsa la quota di *premio,* al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.

K INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

A parziale deroga del punto 2.4 4) "Delimitazioni", Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati - compresi quelli di *incendio*, *esplosione* e *scoppio* - ai *beni assicurati* indicati nel *modulo di polizza*, per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sui beni assicurati;



Condizioni Facoltative SEZIONE INCENDIO

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente l'Assicurato*.

- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a beni mobili all'aperto;
- e) alle *scorte, prodotti e merci* ed al *foraggio* la cui base è posta ad altezza inferiore a cm.10 dal pavimento;
- f) ai beni assicurati posti nei locali interrati e/o seminterrati;
- g) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati*.

Reale Mutua ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla Condizione Facoltativa prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso, Reale Mutua rimborsa la quota di *premio,* al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.



2.6 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Relativamente ad ogni singola *ubicazione* in caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti* e *limiti di indennizzo* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

In caso di coesistenza di *scoperto* e *franchigia* quest'ultima verrà considerata quale minimo dello *scoperto*.

L'assicurazione è prestata, fermo il disposto del punto 5.17 "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale", con i seguenti limiti di indennizzo:

- 1 per denaro e valori: € 2.600 nell'ambito della somma assicurata per il contenuto;
- 2 per quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi, mosaici, affreschi ed i beni aventi valore artistico od affettivo: € 15.500 nell'ambito della somma assicurata per il contenuto;
- 3 per *bestiame*: € 16.000 per singolo animale.

	RISCHIO ASSICURATO punto 2.1	<i>FRANCHIGIA</i> €	SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
A	Limitatamente ai soli rischi di cui al settore "Altri rischi civili": Danni causati, derivanti o connessi a lavori di manutenzione straordinaria		10%	
C 1	Spese per demolire, sgomberare, trat- tare, trasportare e stoccare i residui del <i>sinistro</i>			10% dell' <i>indennizzo</i> per <i>sini-</i> <i>stro</i> con il limite di € 20.000
C 2	Rimuovere, depositare e ricollocare i beni			10% dell' <i>indennizzo</i> per <i>sini- stro</i> con il limite di € 5.000
D 1	Onorari periti, consulenti e professio- nisti			5% dell' <i>indennizzo</i> per <i>sini-</i> <i>stro</i> con il limite di € 5.000
D 2	Rimpiazzo combustibile			€ 5.000 per <i>sinistro</i>
E	Scorte, prodotti e merci. Macchine, macchinari e attrezzature agricole, beni assicurabili a condizioni speciali presso terzi			10% delle rispettive <i>somme assicurate</i> con il massimo di € 50.000 per <i>ubicazione</i>
	Foraggio Per i soli rischi ubicati nelle province di: Agrigento, Avellino, Bari, Barletta- Andria-Trani, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Carbonia-Iglesias, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Frosinone, Isernia, Latina, Lecce, Matera, Medio Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, Olbia-Tempio, Ogliastra, Oristano, Palermo, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo		20%	



	CONDIZIONI FACOLTATIVE	FRANCHIGIA €	SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
	RICORSO TERZI			Modulo di polizza
С	Per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'u- tilizzo di beni, nonché di attività indu- striali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi			Sottolimite del 10% della somma assicurata
E	FENOMENO ELETTRICO	250	10%	Somma assicurata per annualità assicurativa
G	EVENTI SOCIO POLITICI	500	10%	
Н	TERRORISMO	500	10%	50% delle <i>somme assicurate</i> relative ai singoli <i>beni assicurati</i> con il massimo di € 10.000.000 per <i>annualità</i> assicurativa
	VENTO E GRANDINE	500	10%	
I	VENTO E GRANDINE Limitatamente ai soli rischi di cui al settore "Rischi Agricoli"	500	15%	
	VENTO E GRANDINE SU FRAGILI			10% della <i>somma assicu-</i> rata per i fabbricati con il
	Classe territoriale I: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia	1.000	5%	massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicu- rativa
L	Classe territoriale II: Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria	1.500	10%	10% della <i>somma assicu-</i> rata per i fabbricati con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicu- rativa
	Classe territoriale III: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto	2.000	15%	10% della <i>somma assicu-</i> rata per i fabbricati con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicu- rativa
M	ACQUA PIOVANA	500	10%	Somma assicurata per annualità assicurativa
N	SPARGIMENTI DI ACQUA	250	10%	€ 50.000 per <i>sinistro</i> ed <i>annualità assicurativa</i>
0	GELO	250	10%	Modulo di polizza
P	RIMBORSO SPESE DI RICERCA GUASTI	250		€ 3.000 per <i>sinistro</i> € 7.000 per <i>annualità assicu-</i> rativa
Q	DISPERSIONE LIQUIDI	500	10%	Modulo di polizza
R	SCORTE, PRODOTTI E MERCI ANCHE ALIMENTARI IN REFRIGERAZIONE	1.000	10%	Somma assicurata per annualità assicurativa
S	FOLGORAZIONE ED ASFISSIA DEL BESTIAME	500	10%	Somma assicurata per il bestiame



	CONDIZIONI FACOLTATIVE	FRANCHIGIA €	SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
Т	FERMENTAZIONE ANORMALE DEL FORAGGIO		20%	Somma assicurata per il foraggio
U	ROTTURA <i>LASTRE</i>	100		Modulo di polizza con il limite di € 1.000 per singola lastra danneggiata
V	PERDITA PIGIONI	250		Modulo di polizza
W	MAGGIORI COSTI	500		Somma assicurata per annualità assicurativa
Z	SOVRACCARICO NEVE	1.000	10%	30% delle somme assicurate relative ai singoli beni assicurati con il massimo di € 2.500.000 per sinistro ed annualità assicurativa
	Relativamente ai soli <i>fabbricati</i> vuoti ed inoccupati	2.000	20%	30% delle somme assicurate realative ai singoli beni assicurati con il massimo di € 1.000.000 per sinistro ed annualità assicurativa
J	TERREMOTO	Modulo di polizza	Modulo di polizza	Modulo di polizza
К	INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGA- MENTI	Modulo di polizza	Modulo di polizza	Modulo di polizza



SEZIONE FURTO

La Sezione *Furto* è operante - se richiamata - relativamente alle *ubicazioni* indicate nel *modulo di polizza*. Reale Mutua presta le garanzie esclusivamente sui *beni assicurati* indicati nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 3.6 "Delimitazioni".

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.1 RISCHIO ASSICURATO

- A Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati*, anche se di proprietà di terzi, da:
 - 1 furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
 - **a)** violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - **b)** per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo rimanendovi clandestinamente purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a mezzi di chiusura operanti.
 - Se per i *beni assicurati* sono previsti in *polizza* dei *mezzi di custodia*, Reale Mutua indennizza il danno soltanto se l'autore del *furto*, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopracitati, abbia violato tali mezzi come previsto al punto 1) a);
 - 2 rapina ed estorsione sempreché avvenuta nei locali indicati nel modulo di polizza. La garanzia è operante anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi all'interno dei locali contenenti i beni assicurati. Limitatamente a macchine, macchinari ed attrezzature agricole, scorte prodotti e merci, bestiame, Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni derivati dalla rapina anche quando avvenuta durante il trasferimento dalla loro naturale collocazione nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola ai fondi/poderi dalla stessa staccati e viceversa;
 - **3** atti vandalici commessi dai ladri sui *beni assicurati* in occasione di *furto, rapina* od *estorsione* consumati o tentati.

Relativamente ai punti 1) e 2) e limitatamente all'assicurazione di raccolte e collezioni asportate parzialmente Reale Mutua indennizza il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

4 Relativamente al furto in abitazioni commesso od agevolato con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici e/o dai collaboratori familiari in genere: a parziale deroga del punto 3.6 d) 1) e 2) "Delimitazioni", la garanzia è operante a condizione che sia presentata regolare denuncia all'Autorità di Polizia od ai Carabinieri come previsto al punto 5.2 3) "Obblighi in caso di sinistro".

Reale Mutua, nei limiti della somma assicurata, rimborsa:

- 5 le spese sostenute per guasti provocati dai ladri a fissi ed infissi a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i beni assicurati compresi i danni alle parti di muro a contatto con i fissi ed infissi e compreso il furto dei medesimi, commessi in occasione di furto, tentato furto o rapina.
 La garanzia non opera per i fabbricati in rovina, in evidente stato di abbandono, in corso di costruzione e/o ristrutturazione.
- **B** Reale Mutua rimborsa, anche in eccedenza alle *somme assicurate*, le seguenti spese ragionevolmente sostenute e documentate:
 - 1 spese per installazione o potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e



- impianti automatici di allarme antifurto al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi di chiusura esistenti, violati in occasione di *furto* o *rapina* consumati o tentati. **È condizione essenziale che tali** spese siano documentate entro 60 giorni dalla data di accadimento del *sinistro* medesimo sempreché non sia stata inviata da Reale Mutua comunicazione di recesso dal contratto per *sinistro*;
- **2** spese per onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito.
 - Qualora il *sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente *polizza* si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

Per le presenti garanzie operano, se previsti, *franchigie, scoperti* e *limiti di indennizzo* esposti al punto 3.11.



OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

3.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DEI LOCALI

Reale Mutua assicura i danni di furto **a condizione che i** *beni assicurati* **siano riposti all'interno di** *fab-bricati* **aventi le seguenti caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura:**

- **a)** caratteristiche costruttive: *pareti* perimetrali e *copertura* in laterizio, calcestruzzo, vetrocemento armato, *vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo*;
- **b)** mezzi di protezione e chiusura: tutte le aperture verso l'esterno dei *fabbricati* contenenti i *beni assicurati*, situate in linea verticale a meno di 4 metri da:
 - suolo,
 - superfici acquee,
 - ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi
 o di particolare agilità personale),

difese, per tutta la loro estensione, da uno o più dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno,
- persiane,
- materia plastica rigida,
- vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo,
- metallo o lega metallica.

I suddetti mezzi di protezione e chiusura dovranno risultare chiusi con serrature o lucchetti o altri idonei congegni – questi ultimi - manovrabili esclusivamente dall'interno; nel caso in cui non siano chiusi in uno dei modi indicati, l'estensione dell'apertura dovrà essere protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

3.3 DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DEI LOCALI

Qualora i mezzi di protezione e chiusura risultino difformi da quanto indicato al punto 3.2 b) "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali", in caso di *sinistro* si conviene che:

- a) se la difformità riguarda aperture:
 - **1** diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati*, Reale Mutua liquida il danno senza riserve;
 - 2 usate dai ladri per raggiungere i *beni assicurati* e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, **si applica uno** *scoperto* **come indicato al punto 3.11** "*Franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo*";
- b) relativamente all'assicurazione furto in dimora saltuaria si applica uno scoperto come indicato al punto 3.11 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".
 - Durante il periodo di abitazione da parte del *Contraente* o del suo *nucleo familiare* si applica la normativa di cui al precedente punto a).

Limitatamente all'assicurazione del furto in abitazioni, qualora i mezzi di protezione e chiusura siano esistenti e non siano resi operanti:

- c) si applica uno *scoperto* come indicato al punto 3.11 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo" sull'indennizzo computabile a termini di *polizza* se, al momento del *sinistro*, erano presenti nei locali il Contraente, un componente del suo nucleo familiare, collaboratori e/o prestatori di lavoro od incaricati della sorveglianza/custodia;
- d) non si riconosce alcun *indennizzo* in qualsiasi circostanza diversa da quella descritta al punto c) che precede.



Sono in ogni caso esclusi i *furti* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

3.4 DIFFORMITÀ DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI

Qualora le caratteristiche costruttive dei locali contenenti i *beni assicurati* risultino difformi da quanto indicato al punto 3.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali" **in caso di sinistro verrà applicato uno scoperto come indicato al punto 3.11** "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo" sull'indennizzo computabile a termini di polizza.

3.5 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata:

 per mobilio ed arredamento, contenuto, beni assicurabili a condizioni speciali, fissi ed infissi al valore a nuovo.

Fanno eccezione:

- gioielli e preziosi, quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, pellicce, oggetti e servizi di argenteria per i quali l'assicurazione è prestata al valore commerciale;
- denaro e valori per i quali l'assicurazione è prestata al valore nominale;
- per le macchine, macchinari ed attrezzature agricole al valore allo stato d'uso;
- per il *bestiame*, le *scorte, prodotti e merci,* il *foraggio*, le granaglie al *valore commerciale*.

3.6 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di *terrorismo* o sabotaggio;
- b) verificatisi in conseguenza di *incendi, esplosioni* anche nucleari, *scoppi*, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata qualora l'*Assicurato* sia una persona giuridica;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1 da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o che occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - 2 da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - 3 da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - 4 da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti:
- e) causati ai *beni assicurati* da *incendi*, *esplosioni* o *scoppi* provocati dall'autore del *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione;
- f) di ammanchi di qualsiasi genere;
- g) ai beni oggetto di locazione finanziaria assicurati con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i predetti beni saranno da considerarsi in garanzia;
- h) indiretti quali profitti sperati, mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.



3.7 SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI

Limitatamente all'assicurazione furto in abitazioni, se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per *gioielli e preziosi, denaro e valori*, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

Nel caso di *assicurazione furto* in *dimora saltuaria*, la garanzia relativa a *gioielli* e *preziosi, raccolte* e *collezioni, denaro* e *valori*, è operante solo durante il periodo di effettiva abitazione dei locali assicurati da parte del *Contraente* o del suo *nucleo familiare*.

3.8 FURTO E RAPINA CON UTILIZZO DI VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO AL CONTRAENTE OD ALL'ASSICURATO

(non operante per Settore Rischio Civile)

Qualora il *furto* o la *rapina* sia commesso utilizzando, per l'asportazione dei *beni assicurati*, *veicoli*, anche non iscritti al P.R.A., che si trovano nei locali indicati nel *modulo di polizza* e/o nell'area in uso al *Contraente* od all'*Assicurato* (purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale), verrà applicato uno *scoperto* come indicato al punto 3.11 "*Franchigie*, *scoperti* e *limiti di indennizzo*" che rimarrà a carico dell'*Assicurato*.

3.9 VETRINE ED ESPOSIZIONI

(non operante per Settore Rischio Civile)

Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati da *furto* ai *beni assicurati* riposti in vetrine ed esposizioni tra le ore 08.00 e le ore 24.00 e non oltre, per i *furti* commessi:

- **a)** quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine purché fisse e le porte vetrate purché efficacemente chiuse rimangano protette da solo vetro fisso;
- b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- c) con rotture dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza dei *prestatori di lavoro.*

3.10 AZIENDE AGRICOLE STABILMENTE ABITATE OD AZIENDE AGRICOLE NON STABIL-MENTE ABITATE

(operante per Settore Rischi Agricoli)

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non vengano resi operanti, in caso di *sinistro* si conviene che:

- a) se viene riscontrata, al momento del sinistro, la presenza dell'Assicurato, del suo nucleo familiare
 o di prestatori di lavoro, nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola verrà applicato uno scoperto come indicato al punto 3.11 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo" che rimarrà a carico
 dell'Assicurato;
- b) se viene riscontrata, al momento del *sinistro*, l'assenza dell'*Assicurato*, del suo *nucleo familiare* o di *prestatori di lavoro*, nell'*ambito dei fabbricati* dell'*azienda agricola* Reale Mutua non riconoscerà alcun *indennizzo*.



SEZIONE *FURTO* Condizioni Facoltative

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Operanti sui *beni assicurati* - se richiamate - relativamente alle *ubicazioni* indicate nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 3.6 "Delimitazioni".

Per le presenti Condizioni Facoltative possono operare, se previsti, *franchigie*, *scoperti* e *limiti di indenniz*zo esposti al punto 3.11 o sul *modulo di polizza*).

A ARCHIVI E DOCUMENTI

Reale Mutua rimborsa il costo del materiale e/o delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di *beni assicurabili a condizioni speciali*, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.**

La garanzia opera per i rischi previsti al punto 3.1 "Rischio assicurato".

L'indennizzo computabile a termini di *polizza* sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal *sinistro* e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i *beni assicurati* distrutti o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.

La presente Condizione Facoltativa è operante sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* ed è prestata a *primo rischio assoluto.*

B SCIPPO O RAPINA COMMESSI ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE

Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente subiti dall'*Assicurato* e dei componenti del suo *nucleo familiare*, con lui residenti in conseguenza di *rapina o scippo*.

La garanzia opera entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

La garanzia non opera per:

- a) le persone di età inferiore a 14 anni a meno che, al verificarsi dell'evento dannoso, le stesse siano in compagnia di altre persone, facenti parte del *nucleo familiare* dell'*Assicurato*, di età superiore a 14 anni;
- b) *gioielli e preziosi*, *denaro e valori* che attengano ad *attività* professionali esercitate dalla persona derubata per conto proprio o di terzi.

La presente Condizione Facoltativa è operante sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* ed è prestata a *primo rischio assoluto.*

C SCIPPO O RAPINA DEI CLIENTI DELL'ALBERGO

Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente subiti dai *clienti* dell' *albergo* in conseguenza di *rapina* o *scippo* degli effetti personali, compresi *gioielli e preziosi, denaro e valori* dagli stessi portati indosso sia all'interno dell'*albergo* sia fuori dallo stesso, durante il periodo di soggiorno.

La garanzia si intende estesa ai danni da *furto* purché conseguenti ad *infortunio* o improvviso malore del *cliente*.

In caso di *sinistro* indennizzabile verrà altresì riconosciuto - entro il relativo *limite di indennizzo* per singolo *cliente* riportato nel *modulo di polizza* - anche il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento o duplicazione di documenti personali sottratti o danneggiati, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: passaporto, carta d'identità, patente automobilistica.

Reale Mutua non indennizza i danni da *furto* e *rapina* di *veicoli* o parte degli stessi, nonché del bagaglio e di qualsiasi oggetto che si trovi a bordo dei medesimi.

La presente Condizione Facoltativa è operante per singolo *cliente* sino alla concorrenza del relativo *limite* di indennizzo indicato nel modulo di polizza ed è prestata a primo rischio assoluto.



Condizioni Facoltative SEZIONE *FURTO*

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente l'Assicurato.

D TRASPORTO DI VALORI

Reale Mutua indennizza all'*Assicurato* i danni materiali direttamente causati da *furto, rapina* ed *estor-sione* di *denaro e valori, -* attinenti l'*attività -* commessi durante il trasporto. La garanzia opera per :

- 1 il *furto* avvenuto in seguito ad *infortunio* od improvviso malore del *portavalori*;
- 2 il *furto con destrezza*, limitatamente ai casi in cui il *portavalori* ha indosso o a portata di mano *denaro* e valori:
- **3** il *furto* avvenuto strappando di mano o di dosso al *portavalori denaro e valori*.

L'assicurazione non opera:

- a) per i *portavalori* che abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di trasporto di *denaro e valori* e/o siano di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni;
- b) per il trasporto dei *denaro* e *valori* superiori a € 52.000 effettuato da un solo *portavalori*.

L'assicurazione è estesa al temporaneo deposito di *denaro e valori* purché in *cassaforte* nell'abitazione del *portavalori* o di terzi ove abbia a soggiornare, oppure anche fuori *cassaforte* quando nell'abitazione sia presente il *portavalori* o persona di sua fiducia.

Reale Mutua rimborsa altresì nei limiti della relativa *somma assicurata* le seguenti spese ragionevolmente sostenute e documentate:

- spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dal portavalori a seguito degli eventi previsti ai punti 1), 2) e 3) della presente Condizione Facoltativa, con i limiti di indennizzo previsti al punto 3.11 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo";
- spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti al *portavalori* a seguito degli eventi previsti ai punti 1), 2) e 3) della presente Condizione Facoltativa, con i *limiti di indennizzo* previsti al punto 3.11 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

La presente Condizione Facoltativa è prestata sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* ed è prestata a *primo rischio assoluto.*

E ESTENSIONE FURTO BESTIAME ALL'APERTO

A parziale deroga di quanto riportato al punto 3.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali", il *bestiame* si intende assicurato, anche quando ricoverato all'aperto nei recinti nell'*ambito dei fabbricati dell'azienda agricola.*

F ESTENSIONE FURTO MACCHINE AGRICOLE ALL'APERTO

A parziale deroga di quanto riportato al punto 3.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali", le *macchine agricole* e le eventuali attrezzature installate e/o installabili sulle medesime (frese, vomeri e simili) si intendono assicurate anche all'aperto purché nell'*ambito dei fabbricati dell'azienda agricola*.

Le *macchine agricole* e le attrezzature installate e/o installabili sulle medesime sono altresì assicurate nell'ambito dei fondi dell'*azienda agricola* (anche se in uso), sulle strade di collegamento e sui fondi di terzi a condizione che la proprietà di dette *macchine agricole* ed attrezzature sia dimostrabile.

G VEICOLI DELL'ALBERGO

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati ai veicoli dell'albergo (esclusi quelli del titolare dell'albergo e, qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, del legale Rappresentante, del Socio a responsabilità illimitata e dell'amministratore), di fornitori, dei prestatori di lavoro e di clienti, in sosta nell'autorimessa, nei parcheggi e nelle aree di sosta riservati dell'albergo, in conseguenza di furto, rapina o atti vandalici a seguito di tentato furto o rapina.

Sono comprese le parti accessorie, i pezzi di ricambio o singole parti dei *veicoli*; **sono invece esclusi il contenuto, il bagaglio dei medesimi ed ogni altro indumento e oggetto.**



SEZIONE *FURTO* Condizioni Facoltative

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente l'Assicurato*.

Limitatamente a ciclomotori e velocipedi l'assicurazione furto è prestata, alla condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, che siano riposti in locali chiusi a chiave.

La presente Condizione Facoltativa è operante sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* ed è prestata a *primo rischio assoluto.*

H IMPIANTO DI ALLARME

Il *Contraente* dichiara che tutti i locali contenenti i *beni assicurati* sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto efficiente e funzionante e che :

- ♦ il medesimo è conforme alle norme CEI in quanto a materiali utilizzati (CEI 79-2), installatori (CEI 79-3) ed eventuali impianti radio (CEI 79-16) e successive modifiche/integrazioni;
- ◆ lo stesso sia stato installato e collaudato da ditta registrata presso l'IMQ;
- che non siano decorsi oltre 5 anni dalla data di prima installazione e collaudo o di successive revisioni alla scadenza quinquennale. Alla scadenza di detto quinquennio ed in assenza dei certificati di nuova revisione e collaudo (conformi alle norme CEI in vigore a quella data) i beni saranno considerati non protetti;
- ♦ detto impianto è messo in funzione ogniqualvolta nei locali predetti non vi sia presenza di persone. In caso di inosservanza di anche solo uno dei predetti obblighi (od in caso di mancato funzionamento non dovuto a manomissione esterna) verrà applicato uno scoperto come indicato al punto 3.11 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo" che rimarrà a carico dell'Assicurato.

I DENARO E VALORI IN CASSAFORTE

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente causati da furto, rapina ed estorsione di denaro e valori, attinenti l'attività, commessi all'interno dei locali di cui all'ubicazione indicata nel modulo di polizza.

La garanzia opera a condizione che *denaro e valori* siano riposti in *cassaforte* e che l'autore del *furto*, dopo essersi introdotto nei predetti locali, abbia violato la *cassaforte* mediante rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili.

La presente Condizione Facoltativa è prestata sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza* ed è prestata a *primo rischio assoluto.*



3.11 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENIZZO

Relativamente ad ogni singola *ubicazione* in caso di *sinistro* verranno applicate le *franchigie*, gli *scoperti* e i *limiti di indennizzo* sotto elencati in base all'opzione scelta sul *modulo di polizza*, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

In caso di coesistenza di *scoperto* e *franchigia* quest'ultima verrà considerata quale minimo dello *scoperto*.

	SEMPRE OPERANTI			
	(per tutti i Settori di Rischio)	FRANCHIGIA €	SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
3.1 A) 3)	Atti vandalici sui <i>beni assicurati</i> in occasione di <i>furto, rapina</i> od <i>estorsione</i>			Somma assicurata rela- tiva ai singoli beni assicurati
3.1 A) 5)	Guasti provocati dai ladri a <i>fissi ed</i> infissi			€ 2.000 per <i>sinistro</i>
3.1 B) 1)	Installazione e potenziamento mezzi di chiusura			5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 1.500 per <i>sinistro</i>
3.1 B) 2)	Spese ed onorari di competenza dei Periti, Consulenti e Professionisti			5% dell' <i>indennizzo</i> con il massimo di € 2.500 per <i>sinistro</i>
3.3 a) 2)	Utilizzo mezzi di chiusura difformi		20%	
3.3 b)	Utilizzo mezzi di chiusura difformi - dimora saltuaria		30%	
3.3 c)	Furto con presenza nei locali del Contra- ente/nucleo familiare		20%	
3.4	Difformità caratteristiche costruttive dei locali		20%	
3.8	Furto e rapina con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato		25%	
3.10 a)	Aziende agricole stabilmente abitate od aziende agricole non stabilmente abitate		20%	



Settore Forma di *assicurazione*CIVILE ABITAZIONI FURTO ABITAZIONE GLOBALE

Forma di garanzia Tipo dimora

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO DIMORA ABITUALE

I limiti di indennizzo sono riferiti alla somma assicurata per "Mobilio ed arredamento" riportata nel modulo di polizza.

	FRANCHIGIA €	SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
Pellicce, quadri, tappeti, sculture, oggetti d'arte (esclusi <i>preziosi</i>), arazzi			50% della <i>somma assicurata</i> con il <i>limite di indennizzo</i> di € 8.000 per singolo oggetto
Mobilio e arredamento, vestiario, provvi- ste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nelle dipendenze del fabbricato			8% della <i>somma assicurata</i> con il <i>limite di indennizzo</i> di € 300 per singolo oggetto
Denaro e valori			4% della <i>somma assicurata</i> con il massimo di € 1.000
Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni			10% della <i>somma assicurata</i> con il massimo di € 5.000

Settore Forma di *assicurazione*CIVILE ABITAZIONI FURTO ABITAZIONE GLOBALE

Forma di garanzia Tipo dimora

VALORE INTERO DIMORA ABITUALE

I *limiti di indennizzo* sono riferiti alla *somma assicurata* per "Mobilio ed arredamento" riportata nel modulo di polizza.

	FRANCHIGIA €	SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
Pellicce, quadri, tappeti, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), arazzi			30% della <i>somma assicurata</i> con il <i>limite di indennizzo</i> di € 8.000 per singolo oggetto
Mobilio e arredamento, vestiario, provvi- ste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nelle dipendenze del fabbricato			4% della <i>somma assicurata</i> con il <i>limite di indennizzo</i> di € 300 per singolo oggetto
Denaro e valori			2% della <i>somma assicurata</i> con il massimo di € 1.000
Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni			10% della <i>somma assicurata</i> con il massimo di € 5.000



Settore Forma di *assicurazione*

FURTO ABITAZIONE ANALITICA CIVILE ABITAZIONI

Forma di garanzia *VALORE INTERO* Tipo dimora

DIMORA ABITUALE

	FRANCHIGIA €	SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
Pellicce, quadri, tappeti, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), arazzi			Limite di indennizzo per singolo oggetto € 8.000
Mobilio e arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nelle dipendenze del fabbricato			4% della somma assicurata per Mobilio ed arredamento con il limite di indennizzo di € 300 per singolo oggetto
Gioielli e preziosi			Limite di indennizzo per singolo oggetto € 5.000
			Limite di indennizzo per singolo oggetto € 1.000
Raccolte e collezioni			Limite di indennizzo per singola serie/collezione € 20.000

TUTTE

Forma di *assicurazione* Settore

CIVILE ABITAZIONI

Forma di garanzia Tipo dimora

TUTTE DIMORA SALTUARIA

Limiti di indennizzo riferiti alle dimore abituali ridotti del 50%.



Settore **ALTRI RISCHI CIVILI**

Forma di garanzia **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

I *limiti di indennizzo* sono riferiti alla *somma assicurata* per il "Contenuto" riportata nel *modulo di polizza.*

		FRANCHIGIA €	SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
d'arte (es Limitatam coteche, r limite di i assicurat	uadri, tappeti, sculture, oggetti clusi preziosi), arazzi nente alle sole attività di pina- musei ed esposizioni, il relativo indennizzo del 50% della somma la si intende abrogato, fermo il ssimo per singolo oggetto			50% della <i>somma assicurata</i> con il <i>limite di indennizzo</i> di € 10.000 per singolo oggetto
Denaro e vo	alori			5% della <i>somma assicurata</i> con il massimo di € 10.000
 Limitatam teche, mu e collezio. zo del 10% intende el 50.000. Per ogni s 	preziosi, raccolte e collezioni nente alle sole attività di pinaco- usei ed esposizioni, per raccolte ni il relativo limite di indenniz- di della somma assicurata si levato al 50% con il massimo di € singola raccolta o collezione non ennizzato importo superiore a €			10% della <i>somma assicurata</i> con il massimo di € 5.000
cato, non co i beni assici valori, gioie ni, pellicce,	nei locali di pertinenza del fabbri- omunicanti con i locali contenenti urati con l'esclusione di: denaro e elli e preziosi, raccolte e collezio- quadri, tappeti, sculture, oggetti usi preziosi), arazzi			10% della <i>somma assicurata</i> con il massimo di € 2.500



Settore

ALTRI RISCHI CIVILI

Forma di garanzia *VALORE INTERO*

I *limiti di indennizzo* sono riferiti alla *somma assicurata* per il "Contenuto" riportata nel *modulo di polizza.*

	FRANCHIGIA €	SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
 Pellicce, quadri, tappeti, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), arazzi Limitatamente alle sole attività di pinacoteche, musei ed esposizioni, il relativo limite di indennizzo del 30% della somma assicurata si intende abrogato, fermo il limite massimo per singolo oggetto 			30% della <i>somma assicurata</i> con il <i>limite di indennizzo</i> di € 10.000 per singolo oggetto
Denaro e valori			3% della <i>somma assicurata</i> con il massimo di € 10.000
 Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni Limitatamente alle sole attività di pinacoteche, musei ed esposizioni, per raccolte e collezioni il relativo limite di indennizzo del 10% della somma assicurata si intende elevato al 50% con il massimo di € 50.000. Per ogni singola raccolta o collezione non verrà indennizzato importo superiore a € 10.000 			10% della <i>somma assicurata</i> con il massimo di € 5.000
Contenuto nei locali di pertinenza del fabbri- cato, non comunicanti con i locali contenenti i beni assicurati con l'esclusione di: denaro e valori, gioielli e preziosi, raccolte e collezio- ni, pellicce, quadri, tappeti, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), arazzi			10% della <i>somma assicurata</i> con il massimo di € 2.500

Settore

RISCHI AGRICOLI

	FRANCHIGIA €	SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
Bestiame in azienda agricola stabilmente abitata			Somma assicurata con i limiti: per singolo bovino € 2.000 per singolo equino € 10.000 Per singolo struzzo € 500
Bestiame in azienda agricola NON stabil- mente abitata			Somma assicurata con i limiti: per singolo bovino/equino € 1.000 Per singolo struzzo € 250



	CONDIZIONI FACOLTATIVE	<i>FRANCHIGIA</i> €	SCOPERTO	LIMITE INDENNIZZO
В	SCIPPO E RAPINA COMMESSI ALL'ESTERNO DELL'ABITA- ZIONE	50		
С	SCIPPO E RAPINA DEI CLIENTI DELL'ALBERGO	50		Somma assicurata per singolo cliente Limite di indennizzo € 100.000 per sinistro ed annualità assicurativa
	TRASPORTO DI VALORI			Somma assicurata
D	Spese sanitarie conseguenti ad <i>infortunio</i> subito dal <i>portavalori</i>		20%	€ 1.500 entro il limite della somma assicurata prevista per il trasporto di valori
	Spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti al <i>portavalori</i>			€ 1.500 entro il limite della somma assicurata prevista per il trasporto di valori
Е	ESTENSIONE FURTO BESTIA- ME ALL'APERTO	2.000	10% se azienda agricola stabilmente abitata	
	ESTENSIONE FURTO BESTIA- ME ALL'APERTO	2.000	20% se azienda agricola NON stabilmente abitata	
F	ESTENSIONE F <i>URTO MACCHI- NE AGRICOLE</i> ALL'APERTO	500	10% se azienda agricola stabilmente abitata	
_	ESTENSIONE FURTO MACCHI- NE AGRICOLE ALL'APERTO	300	20% se azienda agricola NON stabilmente abitata	
G	VEICOLI DELL'ALBERGO	150	10%	Somma assicurata con il limite di indennizzo per singolo veicolo pari al 50% della somma assicurata per contenuto con il massimo di € 50.000
н	IMPIANTO DI ALLARME inos- servanza degli obblighi con- trattuali previsti		20%	
I	DENARO E VALORI IN CASSA- FORTE		15% per <i>rapina ed estor-</i> <i>sione</i>	Modulo di polizza



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI

La Sezione Responsabilità Civile Proprietà *Fabbricati* è operante - se richiamata - relativamente alle *ubicazioni* ed ai *fabbricati* indicati nel *modulo di polizza* e ferma l'efficacia del punto 4.2 "Delimitazioni".

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

4.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti nel modulo di polizza, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per lesioni corporali, per danneggiamenti a cose o animali di loro proprietà, in conseguenza di un fatto accidentale.

La garanzia opera altresì per la responsabilità civile dell'*Assicurato* nella sua qualità di proprietario di:

- parchi
- giardini
- alberi ed aree scoperte (non gravate da servitù pubblica)

purchè di superficie complessiva non superiore a 10.000 metri quadrati e semprechè di pertinenza dei *fabbricati* descritti nel *modulo di polizza.*

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile, nella qualità di proprietario dei *fabbricati* descritti nel *modulo di polizza*, che possa derivare all'Assicurato da fatto, anche doloso, di persone delle quali egli debba rispondere.

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, fra i terzi sono compresi i singoli condòmini ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condòmini e verso la proprietà comune.

Se il *fabbricato* assicurato è parte di un condominio l'*assicurazione* comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il proprietario condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.**



OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

4.2 DELIMITAZIONI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle dell'*Assicurato* nonché i parenti e gli affini con lui conviventi;
- b) ove l'*Assicurato* sia una società, i soci a responsabilità illimitata, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti indicati alla lettera a);
- c) i prestatori di lavoro addetti al servizio del fabbricato;
- d) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con *l'Assicurato,* siano addetti al servizio del *fabbricato* assicurato.

Sono tuttavia considerati terzi:

- gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi che prestino la propria opera al servizio del fabbricato assicurato;
- i mezzadri, i coloni ed i loro familiari, nonché i contadini abitanti nei fondi qualora l'assicurazione riguardi fabbricati rurali.

L'assicurazione non comprende i danni derivati :

- 1 da infiltrazioni, spargimenti d'acqua o rigurgiti di fogne a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di impianti fissi, tubazioni, condutture o canali al servizio del *fabbricato* nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- 2 dall'esercizio, da parte dell'*Assicurato* o di chiunque altro, di industrie, commerci, arti o professioni, *attività* personale o familiare dell'*Assicurato* o dei locatari;
- 3 da furto;
- 4 da incendio del fabbricato limitatamente ai danni a cose o animali;
- 5 dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici;
- 6 dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- 7 dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
- 8 dalla proprietà di attrezzature sportive e per giochi, strade private, recinzioni in muratura di altezza superiore a mt. 1,50 e muri di contenimento di altezza superiore a mt. 3;
- 9 dalla proprietà di *fabbricati* in corso di costruzione ovvero in assenza del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione delle opere;
- 10 dalla proprietà di *fabbricati* durante lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- 11 da fabbricati non in buono stato di conservazione e/o manutenzione;
- 12 da interruzione o sospensione di attività;
- 13 da inquinamento o contaminazione accidentale dell'atmosfera, di acqua e di terreni.

L'assicurazione non comprende i danni subiti:

- 14 dalle cose e dagli animali che l'*Assicurato* abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo e destinazione. Sono in ogni caso esclusi i danni subiti da beni oggetto di locazione finanziaria;
- 15 dalle scorte vive e morte dell'*azienda agricola*, a meno che il *sinistro* sia derivato da rovina totale o parziale del *fabbricato* stesso.

4.3 VALORE DEL FABBRICATO

Il valore del *fabbricato* assicurato riportato nel *modulo di polizza* deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del medesimo, **escluso il valore dell'area.**



CONDIZIONE FACOLTATIVA "FULL"

(Operante esclusivamente sul *fabbricato* assicurato e relativamente alle *ubicazioni* richiamate nel *modulo di polizza,* ferma l'efficacia del punto 4.2 "Delimitazioni". Per la presente Condizione Facoltativa operano, se previsti, *franchigie, scoperti* e *limiti di indennizzo* esposti al punto 4.4*).*

A R.C.O. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PORTIERI, CUSTODI, GUARDIANI, GIARDINIERI

A deroga del punto 4.2 "Delimitazioni", Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi:

- 1 degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e dell'art.13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli *infortuni* sofferti **esclusivamente dai prestatori di lavoro addetti al servizio del fabbricato assicurato ed assunti con mansione di portieri, custodi, guardiani, giardinieri;**
- 2 del Codice Civile a titolo di *risarcimento* di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, cagionati ai *prestatori di lavoro* di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali conseguenti ad *infortunio* dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL.

Restano comunque escluse le malattie professionali.

Limitatamente ai *prestatori di lavoro* di cui al punto 1), l'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del *sinistro*, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

Per i *prestatori di lavoro* di cui al precedente punto 1) l'*assicurazione* R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

I *massimali* di garanzia per *sinistro* e per persona relativi alla presente *assicurazione* sono uguali a quelli previsti per la Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà dei *fabbricati*; tuttavia nel caso in cui un unico *sinistro* interessi contemporaneamente la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà dei *fabbricati* e la presente garanzia R.C.O., il *risarcimento* massimo a carico di Reale Mutua non potrà superare, complessivamente, il *massimale* di Responsabilità Civile verso Terzi derivante della proprietà dei *fabbricati* per *sinistro* riportato *nel modulo di polizza*.

B DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

A deroga del punto 4.2 12) "Delimitazioni", la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione.

C INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A deroga del punto 4.2.13) "Delimitazioni" la garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.



4.4 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Relativamente ad ogni singola *ubicazione* in caso di *sinistro* verranno applicate le *franchigie*, gli *sco- perti* e i *limiti di risarcimento* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

In caso di coesistenza di *scoperto* e *franchigia* quest'ultima verrà considerata quale minimo dello *scoperto*.

RISCHIO ASSICURATO punto 4.1		FRANCHIGIA €	SCOPERTO	LIMITE RISARCIMENTO
	Danni da acqua	100	10%	€ 250.000
	Danni derivanti dalla proprietà di parchi, giardini, alberi ed aree scoperte	100	10%	€ 25.000
CONDIZIONE FACOLTATIVA FULL		<i>FRANCHIGIA</i> €	SCOPERTO	LIMITE RISARCIMENTO
В	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	100	10%	10% del <i>massimale</i> con il massimo di € 250.000 per <i>sinistro</i>
С	Inquinamento accidentale	100	10%	10% del <i>massimale</i> con il massimo di € 250.000 per <i>sinistro</i>



COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

NORME COMUNI ALLE SEZIONI INCENDIO E FURTO

5.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso all' Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- 3 fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- 4 conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
 - Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro*; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile;
- 6 denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire se la legge lo consente la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

5.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti *beni* che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette *beni* salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.



5.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1 direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle *Parti*

2 fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzi, motivandole, le ragioni).

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

5.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- 1 indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3 verificare se il *Contraente* ha adempiuto agli obblighi previsti dalla *polizza* in caso di *sinistro*, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- 4 verificare l'esistenza, la qualità, la quantità dei *beni assicurati* di cui all'*ubicazione* del rischio indicata sul *modulo di polizza*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri stabiliti ai punti 2.3 e 3.5 "Valore dei *beni assicurati*";
- 5 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le *Parti* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin d'ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.



5.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 2.3 e 3.5 "Valore dei *beni assicurati*", la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo i seguenti criteri:

SEZIONE INCENDIO SETTORI RISCHI CIVILI, ALTRI RISCHI CIVILI

- **1** per il *fabbricato* e le *lastre* si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi.
 - Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977), che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere
 - Nel caso in cui il *fabbricato* sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore dello stesso, Reale Mutua indennizzerà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il *fabbricato* come in condizione di demolizione: la restante parte sarà pagata solo dopo che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione;
- **2** per il *contenuto, i beni assicurabili a condizioni speciali* e le *apparecchiature elettroniche* si stima il *valore a nuovo* entro i *limiti di indennizzo* previsti al punto 2.6 "*Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo*", dei beni distrutti e il costo per riparare quelli danneggiati;
- **3** per denaro e valori si stima il valore nominale;
- 4 per quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi, mosaici, affreschi ed i beni aventi valore artistico od affettivo si stima il valore commerciale e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

SEZIONE FURTO SETTORI RISCHI CIVILI, ALTRI RISCHI CIVILI

- **1** Per il *contenuto, i beni assicurabili a condizioni speciali* e le *apparecchiature elettroniche* si stima il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*;
- **2** *quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi,* mosaici, affreschi ed i beni aventi valore artistico od affettivo si stima il *valore commerciale* e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi;
- 3 per denaro e valori si stima il valore nominale.

SEZIONE INCENDIO SETTORE RISCHI AGRICOLI

- **1** Per il *fabbricato* e le *lastre* si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi.
 - Relativamente alla Condizione Facoltativa Z "Sovraccarico neve", per il *fabbricato* si stima *il valore allo stato d'uso*;
- **2** per il *contenuto* dell'abitazione, i *beni assicurabili a condizioni speciali*, le *apparecchiature elettroniche e* per le *macchine, macchinari ed attrezzature agricole* si stima il *valore a nuovo*, con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*, dei beni al momento del *sinistro* e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;
- **3** per denaro e valori si stima il valore nominale;
- 4 per quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi, mosaici, affreschi ed i beni aventi valore artistico od affettivo si stima il valore commerciale e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi;



- **5** per il *bestiame*, il *foraggio*, le *scorte*, *prodotti e merci* ed i rimanenti *beni assicurati* si stima il *valore commerciale* al momento del *sinistro* e si deduce il valore dei recuperi;
- **6** per i beni mobili fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il *valore allo stato d'uso*.

SEZIONE FURTO SETTORE RISCHI AGRICOLI

- **1** Per il *contenuto* dell'abitazione, i *beni assicurabili a condizioni speciali e* le *apparecchiature elettroni-che* si stima il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*;
- 2 per le macchine, macchinari ed attrezzature agricole si stima il valore allo stato d'uso;
- **3** per *quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi,* mosaici, affreschi ed i beni aventi valore artistico od affettivo si stima il *valore commerciale* e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi;
- 4 per denaro e valori si stima il valore nominale;
- **5** per il *bestiame*, le *scorte, prodotti e merci*, il *foraggio*, le granaglie ed i rimanenti *beni assicurati* si stima il *valore commerciale.*

5.7 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- ◆ Reale Mutua, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- ◆ L'Assicurato deve restituire a Reale Mutua l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore é dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

5.8 COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI

Se al momento del *sinistro* le *scorte prodotti e merci*, *il foraggio ed il bestiame* rubati o danneggiati sono coperti da *assicurazione* per i rischi di *furto* ed *incendio* e anche da polizza contro i rischi di trasporto, la presente *polizza* vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze contro i rischi di trasporto e sino alla concorrenza della *somma assicurata* con la presente *polizza*. L'Assicurato perciò si obbliga in caso di *sinistro* a dar visione a Reale Mutua della o delle polizze originali contro i rischi di trasporto concernenti le *scorte prodotti e merci*, *il foraggio ed il bestiame* colpiti da *sinistro*.

5.9 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di *sinistro* il *Contraente* è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Reale Mutua è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

5.10 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo i casi previsti:

- dall'art. 1914 del Codice Civile;
- ◆ dal punto 2.1 D) relativamente alla Sezione Incendio;
- ◆ dal punto 3.1 B) relativamente alla Sezione Furto;

per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.



5.11 RINUNCIA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- 1 le persone delle quali il *Contraente* deve rispondere a norma di legge;
- 2 le società controllanti, controllate e collegate;
- **3** i clienti,

purché il *Contraente*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

5.12 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull' indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo computabile a termini di polizza sia prevedibile in almeno € 50.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e non prima che venga redatto tra le *parti* un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso.*

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro* **l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo**, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

È data facoltà all'*Assicurato* di scegliere, al momento del *sinistro*, se rendere operante la presente in luogo di quanto previsto al punto 5.14 "*Indennizzo* separato".

5.13 OPERAZIONI PERITALI

(Operante solo per Settore Rischi Agricoli)

Si conviene che, in caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*azienda agricola*, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*attività* — anche se ridotta — svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

5.14 INDENNIZZO SEPARATO

Si conviene fra le *Parti* che, in caso di *sinistro*, dietro richiesta del *Contraente*, sarà applicato quanto previsto dal punto 5.16 "Pagamento dell'*indennizzo*" a ciascuna categoria di *beni assicurati* singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 5.16, per ognuna delle categorie di *beni assicurati* fosse stata stipulata una *polizza* distinta.

A tale scopo i Periti, gli incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna categoria di *beni assicurati* un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di indennità per il *sinistro* e sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e fermo quanto stabilito al punto 5.1 "Titolarità dei diritti nascenti dalla *polizza*".

È data facoltà all'*Assicurato* di scegliere, al momento del *sinistro*, se rendere operante la presente in luogo di quanto previsto al punto 5.12 "Anticipo sugli *indennizzi*".



5.15 COESISTENZA DI PIÙ *FRANCHIGIE* E *SCOPERTI*

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente *beni assicurati* con le diverse Sezioni verrà applicata, in luogo delle specifiche *franchigie* previste dalle singole Sezioni, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato.

Qualora coesistano più *scoperti*, gli stessi verranno elevati nella misura massima complessiva del 30%.

5.16 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto al punto 2.4 3) "Delimitazioni" della Sezione *Incendio* ed al punto 3.6 c) "Delimitazioni" della Sezione *Furto*.

Relativamente alle garanzie di cui alla Sezione *Incendio*, per i beni valutati a *valore a nuovo*, il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- a) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'*indennizzo* del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;
- b) nei casi previsti al punto 5.6 "Determinazione del danno", entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il supplemento d'*indennizzo* per *valore a nuovo*.

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.



NORME OPERANTI PER LA SEZIONE *INCENDIO*

5.17 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Con riferimento all'ubicazione interessata dal sinistro se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, prese ciascuna separatamente, superano al momento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, l'Assicurato sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Tale disposizione non si applica per quei beni o partite per le quali sia selezionata la forma di garanzia primo rischio assoluto.

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di locazione finanziaria in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

- Limitatamente ai soli Rischi Agricoli qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali franchigie o scoperti risulti uguale o inferiore a € 10.000 per la Sezione Incendio, Reale Mutua indennizza tale danno senza l'applicazione del precedente punto;
- diversamente, qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali franchigie o scoperti risulti uguale o inferiore a € 5.000 per la Sezione Incendio, Reale Mutua indennizza tale danno senza l'applicazione del precedente punto.



NORME OPERANTI PER LA SEZIONE *FURTO*

5.18 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di *sinistro* le *somme assicurate* con le singole partite di *polizza* ed i relativi *limiti di indennizzo*, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di *assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente computabile a termini di *polizza* al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti* senza corrispondente restituzione di *premio*.

Qualora a seguito del *sinistro* stesso Reale Mutua decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *premio*, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, sulle *somme assicurate* rimaste in essere.

Su richiesta del *Contraente* e previo esplicito consenso di Reale Mutua dette *somme assicurate* e *limiti di indennizzo* potranno essere reintegrati nei valori originari; il *Contraente* corrisponderà il rateo di *premio* relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di *assicurazione* in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di Reale Mutua di recedere dal contratto ai sensi del punto 1.5 "Recesso in caso di *sinistro*".

5.19 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto od in parte, il *Contraente/Assicurato* deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi.

Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottra-endo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati. Sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo computabile a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del sinistro.



NORME OPERANTI PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI

5.20 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla sede di Reale Mutua, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro*. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

L'Assicurato deve inoltre segnalare a Reale Mutua qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di *risarcimento*.

5.21 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato. Designa, ove occorra, legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un importo pari a un quarto del massimale indicato sul modulo di polizza; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

5.22 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI *SINISTRI*

L'Assicurato è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 5.20 "Denuncia dei *sinistri* e obblighi dell'Assicurato". Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del presente contratto.

5.23 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia – fermi i *limiti di indennizzo* previsti – opera sino a concorrenza del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* che resta unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli *Assicurati*.

Tuttavia il *massimale* sarà utilizzato in via prioritaria a copertura del *Contraente* e in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri *Assicurati*.

5.24 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se al momento del *sinistro* il valore di ricostruzione dei *fabbricati* assicurati determinato a norma del punto 4.3 "Valore del *fabbricato*" supera di oltre il 10% il *valore a nuovo* di ricostruzione riportato nel *modulo di polizza*, Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori, nei limiti dei *massimali* ridotti in uguale misura.



5.25 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'*indenniz*zo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Reale Mutua è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.



GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI IN POLIZZA

1649 bis Contratti del consumatore

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni piu' favorevoli per il consumatore

1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore

1611 Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione

1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'as-



sicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi , se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

1897 Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premi o più elevato .

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso

1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita

1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.



1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato , fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici .

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

1917 Assicurazione Della Responsabilità Civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi .

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti



2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1 le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria:
- **2** le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- **3** le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.





Servizio Clienti Buongiorno Reale

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 buongiornoreale@realemutua.it

Assistenza stradale, per l'abitazione e la salute

800 092 092

24 ore su 24 7 giorni su 7

IL TUO AGENTE REALE





REALE GROUP

TOGETHERMORE

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Polizza multirischio (incendio, furto e responsabilità civile della proprietà del fabbricato)

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Composita Reale - Civile, Agricolo, Altri Rischi civili

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione che prevede la copertura per danni materiali e diretti causati ai beni assicurati e derivanti da una molteplicità di eventi dannosi nominati. La polizza è dedicata - a titolo esemplificativo e non limitativo - alla copertura dei seguenti rischi:

- Rischi Civili: abitazioni in genere quali villette unifamiliari o plurifamiliari, condomini, appartamenti, villette a schiera, e simili;
- Rischi Agricoli: aziende agricole in genere;
- Altri rischi civili: chiese, ospedali, scuole, asili, alberghi.



Che cosa è assicurato?

✓ Garanzia Incendio: danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da incendio o da altre cause.

✓ Garanzia Furto: danni materiali e diretti che possono subire i beni assicurati anche se di proprietà di terzi provocati da furto o rapina, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici commessi dai ladri, perdita di valori durante il trasporto.



Che cosa non è assicurato?

Garanzia Incendio:

- danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- danni causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari, dei suoi rappresentanti legali o soci a responsabilità illimitata;
- danni causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da mareggiate e maremoti;
- danni di smarrimento o di furto dei beni assicurati;
- danni di scoppio o implosione dovuti a usura, corrosione o difetti di materiale;
- causati al bestiame assicurato da traumi e lesioni.

Garanzia Furto:

- danni causati in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- danni verificatisi in occasione di incendi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata qualora l'Assicurato sia una persona giuridica,
 - da persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato;
 - da persone legate al Contraente o Assicurato da vincoli di parentela o affinità.
 - da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono
- Danni di ammanchi di qualsiasi genere.

Mod. 5417/DP INC – Ed. 07/2020 pag. 1 di 3



✓ Garanzia Responsabilità Civile: danni cagionati a terzi in qualità di proprietario del fabbricato.

Garanzia Responsabilità Civile:

- danni al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti, ai fratelli e sorelle dell'Assicurato, ai parenti ed affini con lui conviventi;
- se l'Assicurato sia una società, danni ai soci a responsabilità illimitata, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente capoverso;
- danni dall'esercizio di attività industriali, commerciali, personali o familiari dell'Assicurato o dei locatari;
- danni da infiltrazioni, spargimenti d'acqua o rigurgiti di fogne - a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di impianti fissi, tubazioni, condutture o canali al servizio del fabbricato – nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- danni derivanti da furto;
- x danni dalla proprietà di fabbricati in corso di costruzione;
- danni alle cose e agli animali che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo e destinazione;
- x danni subiti da beni oggetto di locazione finanziaria.

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.



Ci sono limiti di copertura?

Per alcuni eventi l'indennizzo o il risarcimento può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre possono essere previsti franchigie e scoperti.



Dove vale la copertura?

In generale, salvo ulteriori restrizioni, la copertura vale per i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. Si deve consentire a Reale Mutua di visitare/ispezionare i beni assicurati. In caso di polizza a regolazione premio si devono trasmettere a Reale Mutua i dati per ottemperare alla suddetta regolazione. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può essere richiesto un frazionamento: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte.

Mod. 5417/DP INC – Ed. 07/2020 pag. 2 di 3



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura prosegua per l'anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), trenta giorni prima della scadenza, qualora nella casella "Tacito rinnovo" della polizza sia riportato "SI'". Qualora invece nella casella "Tacito rinnovo" sia riportato "NO" l'assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.

Mod. 5417/DP INC – Ed. 07/2020 pag. 3 di 3

Assicurazione multirischio per i rischi ordinari

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Composita Reale - Civile, Agricolo, Altri Rischi civili

Edizione 07/2024 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 011 4311111 - fax +39 011 4350966; sito internet: www.realemutua.it; e-mail: buongiornoreale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.

Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.428 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.355 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 935 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 421 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.684 milioni di euro;
- solvency ratio: 393,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Il prodotto "Composita Reale – Civile, Agricolo, Altri Rischi Civili" è suddiviso in sezioni riferite a diverse tipologie di garanzia: Incendio, Furto, Responsabilità civile per la sola proprietà del fabbricato

Si può scegliere di acquistare una o più di queste garanzie. L'unico vincolo alla scelta è che deve essere acquistata almeno la sezione Incendio oppure la sezione Furto.

È possibile personalizzare le diverse sezioni scegliendo per ciascuna, in un ventaglio di possibilità predisposte, le somme assicurate o i massimali per i quali si desidera siano prestate le garanzie.

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente.

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.

Mod. 5417/DA INC - Ed. 07/2024 pag. 1 di 19



今

SEZIONE INCENDIO - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Assicura i danni materiali e diretti al fabbricato, macchinari, e merci provocati da:

- ✓ incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio;
- ✓ caduta di aeromobili, satelliti artificiali, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
- ✓ onda sonica determinata da aeromobili;
- ✓ urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, o di natanti;
- √ fumi, gas e vapori purché conseguenti agli eventi di cui sopra;
- ✓ caduta di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni;
- ✓ sviluppo di fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da essi;

GARANZIE DI BASE

elettrico

Rimborsa nei limiti delle somme assicurate le spese sostenute per:

- √ demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro;
- ✓ rimuovere ed eventualmente depositare presso terzi le macchine, macchinari ed attrezzature, agricoli, il contenuto, le scorte, prodotti e merci ed il bestiame illeso;
- ✓ gli oneri di urbanizzazione.

Rimborsa in eccedenza alle somme assicurate le spese sostenute per:

- ✓ gli onorari di competenza del Perito, di Consulenti e Professionisti;
- √ rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- ✓ riparare i danni arrecati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità o quelli non inconsideratamente arrecati allo scopo di impedire, arrestare o limitare il danno.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

OPZIONI CON I	PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
✓ Beni as- sicurati a condizioni speciali	E' rimborsato il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione o rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.
✓ Integrazio- ne spese di demo- lizione e sgombero e trasporto dei residui del sinistro	In eccedenza a quanto previsto nel rischio base, sono rimborsate le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro.
✓ Ricorso Terzi	È coperta la responsabilità dell'Assicurato per danni materiali e diretti involontariamente provocati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile in base alla Sezione Incendio. La copertura vale anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
✓ Rischio locativo	Risarcisce i danni materiali direttamente cagionati da incendio o da altro evento assicurato dalla Sezione Incendio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.
✓ Fenomeno	Sono coperti i danni materiali causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico agli impianti al servizio del fabbricato, agli impianti di prevenzione e di allarme, macchine e relativi impianti elettrici, apparecchi audio, audiovisivi e altri

Mod. 5417/DA INC - Ed. 07/2024 pag. 2 di 19

apparecchi elettrici o elettronici esistenti nell'esercizio commerciale.

✓	Indennità aggiun- tiva a percentuale	Viene riconosciuta all'Assicurato un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo relativamente ai singoli beni assicurati per i quali la garanzia è specificatamente accordata.
✓	Eventi so- cio-politici	Sono coperti i danni ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi.
✓	Terrorismo	Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo compiuto da terzi, nonché gli altri danni materiali direttamente causati ai beni assicurati ,anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo compiuto da terzi.
✓	Vento e grandine	Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da grandine, vento e quanto da esso trasportato, da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati purché conseguente e avvenuto contestualmente a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti; la garanzia si estende ai pannelli fotovoltaici ed ai solari termici al servizio del fabbricato e installati sullo stesso o nell'area di sua pertinenza.
	Vento e grandine su fragili	Acquistabile esclusivamente in abbinamento a "Vento e grandine" copre i danni a: a) serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato; b) manufatti di materia plastica, lastre in fibro/cemento o cemento-amianto per effetto di grandine.
✓	Acqua piovana	Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da: a) acqua piovana ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico di gronde e pluviali; b) acqua piovana penetrata nel fabbricato per intasamento di gronde e pluviali dovuto esclusivamente a neve e/o grandine.
√	Spargimen- ti d'acqua	Sono coperti i danni materiali causati ai beni assicurati da spargimenti di acqua conseguente a rottura accidentale di impianti al servizio del fabbricato.
✓	Gelo	Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da gelo conseguenti a rotture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, tecnici e relative tubazioni e/o condutture.
✓	Rimborso spese di ricerca guasti	In caso di danno indennizzabile dalla Condizione Facoltativa "Spargimenti di Acqua" o della Garanzia "Responsabilità civile verso terzi - Proprietà del fabbricato", se attivate, sono coperte le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni che hanno dato origine agli spargimenti di acqua e/o fluidi in genere, le spese per la demolizione o il ripristino di parti murarie.
✓	Dispersione liquidi	Sono coperti i danni di dispersione del vino, olio, latte e simili liquidi inerenti l'attività - se assicurati alla partita scorte, prodotti e merci - contenuti in serbatoi, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.
✓	Merci, scor- te e pro- dotti anche alimentari in refrigera- zione	Sono coperti i danni materiali direttamente causati alle scorte, prodotti, merci anche alimentari in refrigerazione assicurati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e da fuoriuscita del fluido frigorigeno, conseguenti a: a) incendio, azione meccanica del fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, onda sonica; b) eventi garantiti dalla Condizione Facoltativa E "Fenomeno Elettrico" se operante; c) l'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di fluidi refrigeranti e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
✓	Folgora- zione e asfissia del bestiame	Sono coperti i danni materiali direttamente causati al bestiame se assicurato da folgorazione dovuta all'azione meccanica del fulmine od in seguito a guasti di attrezzature ed impianti elettrici o elettronici; asfissia e/o intossicazione.
✓	Fermen- tazione anormale del foraggio	Sono coperti i danni materiali direttamente causati al foraggio a seguito di un processo fermentativo anomalo che determina alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato.

Mod. 5417/DA INC - Ed. 07/2024 pag. 3 di 19

✓	Rottura lastre	Sono coperte le spese sostenute per la sostituzione delle lastre assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, dovute a rottura per qualunque causa.
✓	Perdita pigioni	E' coperta la parte di pigione, desumibile da contratti di locazione regolarmente registrati e relativa ai locali danneggiati, non più percepibile per effetto di inagibilità del fabbricato.
✓	Maggiori costi	In caso di interruzione parziale o totale dell'attività, sono coperte le spese necessarie per il proseguimento della stessa, sempreché tali spese siano debitamente documentate, sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio: l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale.
✓	Sovraccari- co neve	Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da crollo totale o parziale del fabbricato, anche se aperto da uno o più lati, provocato dal sovraccarico della neve, nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento ai beni assicurati.
√	Terremoto	Sono coperti i danni materiali direttamente causati - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - ai beni assi- curati per effetto di terremoto
✓	Inonda- zione, alluvione, allagamento	Sono coperti i danni materiali direttamente causati - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - ai beni assicurati, per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto

Mod. 5417/DA INC - Ed. 07/2024 pag. 4 di 19

A

SEZIONE INCENDIO - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Oltre a quanto indicato nel DIP non sono coperti i danni:

Nella garanzia di base non sono coperti i danni:

- causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ai cavalli che partecipano o abbiano partecipato a corse sia professionistiche sia dilettantistiche dentro e fuori dagli ippodromi;
- x alle granaglie sullo stelo:
- x ai prodotti radicati e ai frutti pendenti;
- x ai beni oggetto di locazione finanziaria assicurati con altro contratto di assicurazione;
- verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- ★ di fenomeno elettrico causati da corrosione, incrostazione, deperimento, usura, logoramento che siano conseguenza normale dell'uso e funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; dovuti alla mancanza di adeguata manutenzione;
- causati al bestiame assicurato da folgorazione dovuta all'azione del fulmine od in seguito a guasti di attrezzature ed impianti elettrici od elettronici; da asfissia e/o intossicazione;
- × di fermentazione anormale del foraggio.

Inoltre, nelle ulteriori garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti principali esclusioni e limitazioni:

- Ricorso terzi: non sono coperti i danni a beni che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.
- Fenomeno elettrico: non sono coperti i danni causati ai tubi elettronici od alle lampade ad incandescenza; causati da corrosione, incrostazione, deperimento, usura, logoramento che siano conseguenza normale dell'uso e funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; dovuti alla mancanza di adeguata manutenzione

Rischi esclusi

- **Eventi socio-politici**: non sono coperti i danni di inondazione o frana; di furto, rapina, estorsione, saccheggio; di scritte od imbrattamento; subiti dalle merci in refrigerazione, da contaminazione di virus informatici; di contaminazione nucleare, biologica, chimica, radioattiva verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo.
 - Relativamente ai rischi appartenenti al Settore Rischi Agricoli, non sono coperti i danni: causati al foraggio ed alle scorte, prodotti e merci da avvelenamento; causati al bestiame da avvelenamento ed intossicazioni alimentari; subiti da scorte, prodotti e merci anche alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.
- **Terrorismo**: non sono coperti i danni di contaminazione da sostanze chimiche e biologiche e da virus informatici di qualsiasi tipo.
- Vento e grandine: non sono coperti i danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra, causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, sovraccarico di neve; intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi; cedimento, smottamento o franamento del terreno; subiti da: alberi, cespugli, granaglie sullo stelo, coltivazioni arboree, floreali ed agricole in genere; fabbricati destinati ad alpeggio; beni assicurati mobili all'aperto incluso il bestiame ad eccezione dei serbatoi, silos metallici e vetroresina ed impianti fissi per natura e destinazione; recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende, reti e teloni in genere ed antenne e consimili installazioni esterne; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici, tendo/ tensostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; vetrate e lucernari in genere, serramenti e insegne a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre di cemento-amianto o fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

- * Acqua piovana: non sono coperti i danni: causati ai beni assicurati a seguito di gelo e di infiltrazioni di acqua dal terreno; causati ai beni assicurati dalla penetrazione di acqua piovana attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti in genere lasciati aperti; causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana; a scorte, prodotti e merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal livello del pavimento; ai beni assicurati mobili posti all'aperto; a scorte, prodotti e merci poste nei locali interrati e seminterrati; al foraggio, al bestiame ed alle macchine, macchinari e attrezzature agricole.
- Spargimenti di acqua: non sono coperti i danni causati da: umidità e stillicidio; rigurgito o trabocco di fognature; rotture causate da gelo; rotture di tubazioni e condutture interrate; rotture di impianti automatici di estinzione; bagnamento a scorte, prodotti e merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento; i danni subiti da: foraggio e bestiame; scorte prodotti e merci poste in locali interrati o seminterrati. Non sono rimborsate le spese per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato ed impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e/o fluidi in genere.
- **✗ Gelo**: non sono coperti i danni da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e/o condutture interrate e/o installate all'esterno del fabbricato; ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale contenente la centrale termica) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro; da stillicidio e umidità; subiti dai beni assicurati posti all'aperto; al foraggio ed al bestiame.
- ➤ **Dispersione liquidi**: non sono coperti i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri; causati ad altri beni dalla dispersione del liquido; le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
- ➤ Fermentazione anormale del foraggio: non sono coperti i danni causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della fermentazione anormale.
- ** Rottura lastre: non sono coperte le rotture derivanti da: crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o dei fissi ed infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; causate o agevolate con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti; alle lastre oggetto di commercializzazione, produzione e/o riparazione; le scheggiature e le rigature.

Maggiori costi: non sono coperte le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: u scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio: disastri naturali, scioperi, stati di guerra che impediscano o rallentino le forniture.

- Sovraccarico neve: non sono coperti i danni causati: da valanghe e slavine; da gelo, da scivolamento della neve; i fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, ai fabbricati in rovina od in stato di abbandono ed al loro contenuto; ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro contenuto; alle tettoie autoportanti e simili ed al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, impianti fotovoltaici, solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve; ai beni assicurati posti sotto tetto a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche.
- Terremoto: non sono coperti i danni: causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto; causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati; di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
- Inondazioni, alluvioni, allagamenti: non sono coperti i danni causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, di franamento, cedimento o smottamento del terreno; a beni mobili all'aperto; alle scorte, prodotti e merci ed al foraggio la cui base è posta ad altezza inferiore a cm.10 dal pavimento; ai beni assicurati posti nei locali interrati e/o seminterrati; di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Rischi esclusi

A

SEZIONE INCENDIO - Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni– Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Relativamente ad ogni singola ubicazione in caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

In caso di coesistenza di scoperto e franchigia quest'ultima verrà considerata quale minimo dello scoperto.

L'assicurazione è prestata, fermo il disposto "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale", con i seguenti limiti di indennizzo:

- 1 per denaro e valori: € 2.600 nell'ambito della somma assicurata per il contenuto;
- 2 per quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi, mosaici, affreschi ed i beni aventi valore artistico od affettivo: € 15.500 nell'ambito della somma assicurata per il contenuto;
- 3 per bestiame: € 16.000 per singolo animale.

o per aconam	e. e 10.000 per singolo aminale.			
		Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Limitatamente ai soli rischi di cui al setto- re "Altri rischi civili": Danni causati, deri- vanti o connessi a lavori di manutenzione straordinaria		10%	
	Spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare i residui del sinistro			10% dell'indennizzo per sinistro con il limite di € 20.000
	Rimuovere, depositare e ricollocare i beni			10% dell'indennizzo per sinistro con il limite di € 5.000
	Onorari periti, consulenti e professionisti			5% dell'indennizzo per sinistro con il limite di € 5.000
	Rimpiazzo combustibile			€ 5.000 per sinistro
GARANZIE DI BASE	Scorte, prodotti e merci. Macchine, mac- chinari e attrezzature agricole, beni assicu- rabili a condizioni speciali presso terzi			10% delle rispettive somme assicurate con il massimo di € 50.000 per ubicazione
	Foraggio Per i soli rischi ubicati nelle province di: Agrigento, Avellino, Bari, Barletta- Andria-Trani, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Carbonia-Iglesias, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Frosinone, Isernia, Latina, Lecce, Matera, Medio Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, Olbia-Tempio, Ogliastra, Oristano, Palermo, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo		20%	
	RICORSO TERZI	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Ricorso terzi			Modulo di polizza
	Per i danni derivanti da interruzioni o so- spensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, com- merciali, artigianali, agricole o di servizi			Sottolimite del 10% della somma assicurata
	FENOMENO ELETTRICO	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
OPZIONI CON PAGAMENTO	Fenomeno Elettrico	€ 250	10%	Somma assicurata per annualità assicurativa
DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	EVENTI SOCIO POLITICI	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
AGGIONTIVO	Eventi Socio-Politici	€ 500	10%	
(Condizioni	TERRORISMO	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
Facoltative)	Terrorismo	€ 500	10%	50% delle somme assicurate relative ai singoli beni assicurati con il mas- simo di € 10.000.000 per annualità assicurativa
	VENTO E GRANDINE	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Vento e Grandine	€ 500	10%	
	Limitatamente ai soli rischi di cui al settore "Rischi Agricoli"	€ 500	15%	

Mod. 5417/DA INC - Ed. 07/2024 pag. 7 di 19

	VENTO E GRANDINE SU FRAGILI	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Classe territoriale I: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia	€ 1.000	5%	10% della somma assicurata per i fab- bricati con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa
	Classe territoriale II: Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria	€ 1.500	10%	10% della somma assicurata per i fab- bricati con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa
	Classe territoriale III: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'A- osta, Veneto	€ 2.000	15%	10% della somma assicurata per i fab- bricati con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa
	ACQUA PIOVANA	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Acqua piovana	€ 500	10%	Somma assicurata per annualità assicurativa
	SPARGIMENTI DI ACQUA	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Spargimenti di acqua	€ 250	10%	€ 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa
	GELO	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Gelo	€ 250	10%	Modulo di polizza
	RIMBORSO SPESE DI RICERCA GUASTI	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Rimborso spese di ricerca guasti	€ 250		€ 3.000 per sinistro € 7.000 per an- nualità assicurativa
	DISPERSIONE LIQUIDI	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Dispersione Liquidi	€ 500	10%	Modulo di polizza
OPZIONI CON	SCORTE, PRODOTTI E MERCI ANCHE ALIMENTARI IN REFRIGERAZIONE	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
PAGAMENTO DI UN PREMIO	Scorte prodotti e merci anche alimentari in refrigerazione	€ 1.000	10%	Somma assicurata per annualità assicurativa
AGGIUNTIVO	FOLGORAZIONE ED ASFISSIA DEL BESTIAME	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
(Condizioni	Folgorazione ed asfissia del bestiame	€ 500	10%	Somma assicurata per il bestiame
Facoltative)	FERMENTAZIONE ANORMALE DEL FORAGGIO	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Fermentazione anormale del foraggio		20%	Somma assicurata per il foraggio
	ROTTURA LASTRE	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Rottura lastre	€ 100		Modulo di polizza con il limite di € 1.000 per singola lastra danneggiata
	PERDITA PIGIONI	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Perdita pigioni	€ 250		Modulo di polizza
	MAGGIORI COSTI	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Maggiori costi	€ 500		Somma assicurata per annualità assicurativa
	SOVRACCARICO NEVE	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Sovraccarico neve	€ 1.000	10%	30% delle somme assicurate relative ai singoli beni assicurati con il mas- simo di € 2.500.000 per sinistro ed annualità assicurativa
	Relativamente ai soli fabbricati vuoti ed inoccupati	€ 2.000	20%	30% delle somme assicurate relative ai singoli beni assicurati con il mas- simo di € 1.000.000 per sinistro ed annualità assicurativa
	TERREMOTO	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Terremoto	Modulo di polizza	Modulo di polizza	Modulo di polizza
	INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Modulo di polizza	Modulo di polizza	Modulo di polizza

Mod. 5417/DA INC - Ed. 07/2024 pag. 8 di 19

今

SEZIONE FURTO - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Assicura i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:

- ✓ furto;
- ✓ rapina ed estorsione;
- ✓ atti vandalici commessi dai ladri sui beni assicurati in occasione di furto, rapina od estorsione consumati o tentati. Inoltre sono incluse le spese sostenute per:

GARANZIE DI BASE

- ✓ guasti provocati dai ladri a fissi ed infissi a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i beni assicurati compresi i danni alle parti di muro a contatto con i fissi ed infissi e compreso il furto dei medesimi, commessi in occasione di furto, tentato furto o rapina.;
- ✓ spese per installazione o potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti automatici di allarme antifurto al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi di chiusura esistenti, violati in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
- ✓ spese per onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Quali opzioni/personalizzazioni e possibile attivare?						
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO						
	Non ci sono opzioni con riduzione del premio					
OPZIONI CON P	AGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO					
✓ Archivi e documenti	Sono coperti i costi del materiale e/o delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.					
✓ Scippo o rapina commessi all'esterno dell'abita- zione	Sono coperti i danni materiali direttamente subiti dall'Assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare, con lui residenti in conseguenza di rapina o scippo.					
✓ Scippo o rapina dei clienti dell'albergo	Sono coperti i danni materiali direttamente subiti dai clienti dell' albergo in conseguenza di rapina o scippo degli effetti personali, compresi gioielli e preziosi, denaro e valori dagli stessi portati indosso sia all'interno dell'albergo sia fuori dallo stesso, durante il periodo di soggiorno.					
✓ Trasporto di valori	Sono coperti i danni materiali direttamente causati da furto, rapina ed estorsione di denaro e valori commessi durante il trasporto. La garanzia opera per il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore del portavalori; il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso o a portata di mano denaro e valori; il furto avvenuto strappando di mano o di dosso al portavalori denaro e valori.					
✓ Estensio- ne furto bestiame all'aperto	Il bestiame si intende assicurato, anche quando ricoverato all'aperto nei recinti nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola					
✓ Estensio- ne furto macchine agricole all'aperto	Le macchine agricole e le eventuali attrezzature installate e/o installabili sulle medesime (frese, vomeri e simili) si intendono assicurate anche all'aperto purché nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola.					
✓ Veicoli dell'albergo	Sono coperti i danni materiali direttamente causati ai veicoli dell'albergo, di fornitori, dei prestatori di lavoro e di clienti, in sosta nell'autorimessa, nei parcheggi e nelle aree di sosta riservati dell'albergo, in conseguenza di furto, rapina o atti vandalici a seguito di tentato furto o rapina. Sono comprese le parti accessorie, i pezzi di ricambio o singole parti dei veicoli;					
✓ Denaro e valori in cassaforte	Sono coperti i danni materiali direttamente causati da furto, rapina ed estorsione di denaro e valori, attinenti l'attività, commessi all'interno dei locali.					

Mod. 5417/DA INC - Ed. 07/2024 pag. 9 di 19

A

SEZIONE FURTO - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Oltre a quanto indicato nel DIP non sono coperti i danni:

Nella garanzia di base non sono coperti i danni:

- Avvenuti a partire dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; relativamente ai valori l'esclusione decorre dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno; la presente esclusione non opera, ad eccezione di quanto definito per i valori, qualora sulla polizza sia stata dichiarata l'apertura stagionale dell'esercizio commerciale.
- Causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro coperto dalla presente Sezione.

Rischi esclusi

x Indiretti quali profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.

Inoltre, nelle ulteriori garanzie acquistabili con premio aggiuntivo, sono previste le seguenti principali esclusioni e limitazioni:

- Scippo o rapina commessi all'esterno dell'abitazione: La garanzia non opera per le persone di età inferiore a 14 anni, per gioielli e preziosi, denaro e valori che attengano ad attività professionali esercitate dalla persona derubata per conto proprio o di terzi.
- **X Trasporto di valori**: L'assicurazione non opera per i portavalori che abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di trasporto di denaro e valori e/o siano di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni; per il trasporto dei denaro e valori superiori a € 52.000 effettuato da un solo portavalori.



SEZIONE FURTO - Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Relativamente ad ogni singola ubicazione in caso di sinistro verranno applicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo sotto elencati in base all'opzione scelta sul modulo di polizza, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR. In caso di coesistenza di scoperto e franchigia quest'ultima verrà considerata quale minimo dello scoperto.

		Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Atti vandalici sui beni assicurati in occasione di furto, rapina od estorsione			Somma assicurata relativa ai singoli beni assicurati
	Guasti provocati dai ladri a fissi ed infissi			€ 2.000 per sinistro
	Installazione e potenziamento mezzi di chiusura			5% dell'indennizzo con il massi- mo di € 1.500 per sinistro
	Spese ed onorari di competenza dei Periti, Consulenti e Professionisti			5% dell'indennizzo con il massi- mo di € 2.500 per sinistro
GARANZIE DI	Utilizzo mezzi di chiusura difformi		20%	
BASE	Utilizzo mezzi di chiusura difformi -dimora saltuaria		30%	
	Furto con presenza nei locali del Contraente/ nucleo familiare		20%	
	Difformità caratteristiche costruttive dei locali		20%	
	Furto e rapina con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/ Assicurato		25%	
	Aziende agricole stabilmente abitate od aziende agricole non stabilmente abitate		20%	

Mod. 5417/DA INC - Ed. 07/2024

Settore CIVILE ABITAZIONI

Forma di assicurazione FURTO ABITAZIONE GLOBALE

Forma di garanzia PRIMO RISCHIO ASSOULUTO

Tipo dimora DIMORA ABITUALE

I limiti di indennizzo sono riferiti alla somma assicurata per "Mobilio ed arredamento" riportata nel modulo di polizza

	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
Pellicce, quadri, tappe- ti, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), arazzi			50% della somma as- sicurata con il limite di indennizzo di € 8.000 per singolo oggetto
Mobilio e arredamento, ve- stiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, conte- nuti nelle dipendenze del fabbricato			8% della somma assi- curata con il limite di indennizzo di € 300 per singolo oggetto
Denaro e valori			4% della somma assicu- rata con il massimo di € 1.000
Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni			10% della somma assi- curata con il massimo di € 5.000

GARANZIE DI BASE

Settore CIVILE ABITAZIONI

Forma di assicurazione FURTO ABITAZIONE GLOBALE

Forma di garanzia VALORE INTERO

Tipo dimora DIMORA ABITUALE

I limiti di indennizzo sono riferiti alla somma assicurata per "Mobilio ed arredamento" riportata nel modulo di polizza

	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
Pellicce, quadri, tappe- ti, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), arazzi			30% della somma assicurata con il limite di indennizzo di € 8.000 per singolo oggetto
Mobilio e arredamento, ve- stiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, conte- nuti nelle dipendenze del fabbricato			4% della somma assi- curata con il limite di indennizzo di € 300 per singolo oggetto
Denaro e valori			2% della somma assicurata con il massimo di € 1.000
Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni			10% della somma assi- curata con il massimo di € 5.000

Settore CIVILE ABITAZIONI

Forma di assicurazione FURTO ABITAZIONE ANALITICA

Forma di garanzia VALORE INTERO

Tipo dimora DIMORA ABITUALE

I limiti di indennizzo sono riferiti alla somma assicurata per "Mobilio ed arredamento" riportata nel modulo di polizza

	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
Pellicce, quadri, tappeti, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), arazzi			Limite di indennizzo per singolo oggetto € 8.000
Mobilio e arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nelle dipendenze del fabbricato			4% della somma assi- curata per Mobilio ed arredamento con il limite di indennizzo di € 300 per singolo oggetto
Gioielli e preziosi,			Limite di indennizzo per singolo oggetto € 5.000
Raccolte e collezioni			Limite di indennizzo per singolo oggetto € 1.000 Limite di indennizzo per singola serie/collezione € 20.000

GARANZIE DI BASE

Settore CIVILE ABITAZIONI

Forma di assicurazione TUTTE

Forma di garanzia TUTTE

Tipo dimora DIMORA SALTUARIA

Limiti di indennizzo riferiti alle dimore abituali ridotti del 50%.

Settore ALTRI RISCHI CIVILI

Forma di garanzia PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

I limiti di indennizzo sono riferiti alla somma assicurata per il "Contenuto" riportata nel modulo di polizza.

		•	•
 Pellicce, quadri, tap sculture, oggetti de (esclusi preziosi), ai Limitatamente alle attività di pinacote musei ed esposizio relativo limite di ir nizzo del 50% della ma assicurata si intabrogato, fermo il li massimo per sinoggetto 	d'arte razzi sole eche, eni, il den- som- ende imite		50% della somma as- sicurata con il limite di indennizzo di € 10.000 per singolo oggetto
Denaro e valori			5% della somma assicu- rata con il massimo di € 10.000

	Gioielli e preziosi, rac- colte e collezioni						
	• Limitatamente alle sole attività di pinacoteche, musei ed esposizioni, per raccolte e collezioni il relativo limite di indennizzo del 10% della somma assicurata si intende elevato al 50% con il massimo di € 50.000. Per ogni singola raccolta o collezione non verrà indennizzato importo superiore a € 10.000			10% della somma assicurata con il massimo di € 5.000			
GARANZIE DI BASE	Contenuto nei locali di per- tinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali contenenti i beni assicurati con l'esclusione di: denaro e valori, gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, pel- licce, quadri, tappeti, scul- ture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), arazzi			10% della somma assicurata con il massimo di € 2.500			
	Settore ALTRI RISCHI CIVILI						
	Forma di garanzia VALORE INTERO						
	I limiti di indennizzo sono riferiti alla somma assicurata per il "Contenuto" riportata nel modulo di polizza.						
	 Pellicce, quadri, tappeti, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), arazzi Limitatamente alle sole attività di pinacoteche, musei ed esposizioni, il relativo limite di indennizzo del 50% della somma assicurata si intende abrogato, fermo il limite massimo per singolo oggetto 			30% della somma assicurata con il limite di indennizzo di € 10.000 per singolo oggetto			
	Denaro e valori			3% della somma assicurata con il massimo di € 10.000			

Mod. 5417/DA INC - Ed. 07/2024 pag. 13 di 19

 Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni Limitatamente alle sole attività di pinacoteche, musei ed esposizioni, per raccolte e collezioni il relativo limite di indennizzo del 10% della somma assicurata si intende elevato al 50% con il massimo di € 50.000. Per ogni singola raccolta o collezione non verrà indennizzato importo superiore a € 10.000 	_			-	10% della somma assicurata con il massimo di € 5.000		
Contenuto nei locali di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali contenenti i beni assicurati con l'esclusione di: denaro e valori, gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, pellicce, quadri, tappeti, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), arazzi				-	10% della somma assicurata con il massimo di € 2.500		
Settore RISCHI AGRICOLI							
I limiti di indennizzo sono riferiti alla somma assicurata per il "Contenuto" riportata nel modulo di polizza.							
Bestiame in azienda agrico- la stabilmente abitata	_			-	Somma assicurata con i limiti: per singolo bovino € 2.000 per singolo equino € 10.000 Per singolo struzzo € 500		
Bestiame in azienda agrico- la NON stabilmente abitata					Somma assicurata con i limiti: per singolo bovino/ equino € 1.000 Per singolo struzzo € 250		
	ESSI ALL'E-	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo			
STERNO DELL'ABITAZIONE							
Scippo e rapina commessi dell'abitazione	all'esterno	€ 50					
Scippo e rapina commessi		€ 50 Franchigia €	 Scoperto	Lim	ite di indennizzo		
t c c c e r l t r	colte e collezioni Limitatamente alle sole attività di pinacoteche, musei ed esposizioni, per raccolte e colle- zioni il relativo limite di indennizzo del 10% della somma assicura- ta si intende elevato al 50% con il massimo di € 50.000. Per ogni singola raccolta o collezione non verrà indennizzato importo superiore a € 10.000 Contenuto nei locali di per- inenza del fabbricato, non comunicanti con i locali contenenti i beni assicurati con l'esclusione di: denaro e valori, gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, pel- icce, quadri, tappeti, scul- cure, oggetti d'arte (esclusi preziosi), arazzi Sette RISCHI Al I limiti di indennizzo sono Bestiame in azienda agrico- la stabilmente abitata	colte e collezioni Limitatamente alle sole attività di pinacoteche, musei ed esposizioni, per raccolte e colle- zioni il relativo limite di indennizzo del 10% della somma assicura- ta si intende elevato al 50% con il massimo di € 50.000. Per ogni singola raccolta o collezione non verrà indennizzato importo superiore a € 10.000 Contenuto nei locali di per- inenza del fabbricato, non comunicanti con i locali contenenti i beni assicurati con l'esclusione di: denaro e valori, gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, pel- icce, quadri, tappeti, scul- ture, oggetti d'arte (esclusi breziosi), arazzi Settore RISCHI AGRICOLI I limiti di indennizzo sono riferiti alla si Bestiame in azienda agrico- la stabilmente abitata	colte e collezioni Limitatamente alle sole attività di pinacoteche, musei ed esposizioni, per raccolte e collezioni il relativo limite di indennizzo del 10% della somma assicurata si intende elevato al 50% con il massimo di € 50.000. Per ogni singola raccolta o collezione non verrà indennizzato importo superiore a € 10.000 Contenuto nei locali di percinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali contenenti i beni assicurati con l'esclusione di: denaro e valori, gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, pelcicce, quadri, tappeti, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), arazzi Settore RISCHI AGRICOLI I limiti di indennizzo sono riferiti alla somma assicura Bestiame in azienda agricola stabilmente abitata GESTIPPO E RAPINA COMMESSI ALI/F-	Colte e collezioni Limitatamente alle sole attività di pinacoteche, musei ed esposizioni, per raccolte e collezioni il relativo limite di indennizzo del 10% della somma assicurata si intende elevato al 50% con il massimo di € 50.000. Per ogni singola raccolta o collezione non verrà indennizzato importo superiore a € 10.000 Contenuto nei locali di perdinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali contenenti i beni assicurati con l'esclusione di: denaro e valori, gioielli e preziosi, accolte e collezioni, pelicice, quadri, tappeti, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), arazzi Settore RISCHI AGRICOLI I limiti di indennizzo sono riferiti alla somma assicurata per il "Contenu destiame in azienda agricola stabilmente abitata Bestiame in azienda agricola NON stabilmente abitata	colte e collezioni Limitatamente alle sole attività di pinacoteche, musei ed esposizioni, per raccolte e collezioni il relativo limite di indennizzo del 10% della somma assicurata si intende elevato al 50% con il massimo di € 50.000. Per ogni singola raccolta o collezione non verrà indennizzato importo superiore a € 10.000 Contenuto nei locali di perinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali contenenti i beni assicurati con l'esclusione di: denaro e valori, gioielli e preziosi, accolte e collezioni, pelicice, quadri, tappeti, sculure, oggetti d'arte (esclusi preziosi), arazzi Settore RISCHI AGRICOLI I limiti di indennizzo sono riferiti alla somma assicurata per il "Contenuto" riportata Bestiame in azienda agricola stabilmente abitata		

Mod. 5417/DA INC - Ed. 07/2024 pag. 14 di 19

	TRASPORTO DI VALORI	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Trasporto di Valori	. raneingia c	Scoperco	Somma assicurata
	Spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dal portavalori		20%	€ 1.500 entro il limite della somma assicurata prevista per il trasporto di valori
	Spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti al portavalori			€ 1.500 entro il limite della somma assicurata prevista per il trasporto di valori
	ESTENSIONE FURTO BESTIAME ALL'APERTO	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Azienda agricola stabilmente abitata		10%	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	Azienda agricola NON stabilmente abitata	€ 2.000	20%	
	ESTENSIONE FURTO MACCHINE AGRI- COLE ALL'APERTO	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Azienda agricola stabilmente abitata		10%	
(Condizioni Facoltative)	Azienda agricola NON stabilmente abitata	€ 500	20%	
	VEICOLI DELL'ALBERGO	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Veicoli dell'albergo	€ 150	10%	Somma assicurata con il limite di indennizzo per singolo veicolo pari al 50% della somma assicurata per contenuto con il massimo di € 50.000
	IMPIANTO DI ALLARME	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Inosservanza degli obblighi contrattuali previsti		20%	
	DENARO E VALORI IN CASSAFORTE	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Denaro e valori in cassaforte		15% per rapina ed estorsione	Modulo di polizza

Mod. 5417/DA INC - Ed. 07/2024 pag. 15 di 19



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE

Assicura la Responsabilità Civile che derivi all'Assicurato dal fatto, anche doloso, di persone delle quali egli debba rispondere. Se assicurazione stipulata da un condominio fra i terzi sono compresi i singoli condòmini, responsabilità di ciascun condomino verso gli altri e verso la proprietà comune.

Se fabbricato assicurato è parte di un condominio assicurazione comprende: responsabilità per i danni di cui il proprietario condomino debba rispondere in proprio quota per i danni a carico della proprietà comune per i danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto in relazione ai rischi derivanti dall'attività; per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro dai quali sia derivata un'invalidità ("RCO").

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La condizione facoltativa FULL comprende le seguenti garanzie non attivabili separatamente:

- ✓ R.C.O Responsabilità civile verso portieri, custodi, guardiani, giardinieri: copre gli infortuni sofferti esclusivamente dai prestatori di lavoro addetti al servizio del fabbricato assicurato ed assunti con mansione di portieri, custodi, guardiani, giardinieri.
- ✓ **Danni da interruzioni o sospensioni di attività**: copre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
- ✓ Inquinamento accidentale: copre i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture



✓ Condizione

"Full"

facoltativa

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- dall'esercizio, da parte dell'Assicurato o di chiunque altro, di industrie, commerci, arti o professioni;
- x attività personale o familiare dell'Assicurato o dei locatari;
- da incendio del fabbricato limitatamente ai danni a cose o animali;
- Rischi esclusi
- dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati
- dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- dall'emissione di onde e campi elettromagnetici

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI - Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE		Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Danni da acqua	€ 100	10%	€ 250.000
	Danni derivanti dalla proprietà di parchi, giardi- ni, alberi ed aree scoperte	€ 100	10%	€ 25.000
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (Condizioni Facoltative)	CONDIZIONE FACOLTATIVA FULL	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	€ 100	10%	10% del massimale con il massimo di € 250.000 per sinistro
	Inquinamento accidentale	€ 100	10%	10% del massimale con il massimo di € 250.000 per sinistro

Mod. 5417/DA INC - Ed. 07/2024 pag. 16 di 19



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Garanzie Incendio, Furto - In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, eseguire quegli interventi rivolti ad evitare o contenere al minimo ogni interruzione dell'attività;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- fare, nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per Legge, precisando, il momento, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni assicurati distrutti, danneggiati o sottratti

Cosa fare in caso di sinistro?

Garanzie Responsabilità Civile Proprietà del Fabbricato - In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Il Contraente o l'Assicurato devono inoltre segnalare a Reale Mutua qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una responsabilità dell'Assicurato.

Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con Reale Mutua.

Gestione da parte di altre imprese: Non è presente intervento da parte di altre imprese.

Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in due anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni	
Rimborso	In caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Reale Mutua, la stessa rimborsa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso la parte di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.	



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni	
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.	



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a ditte individuali o persone giuridiche che desiderino assicurare beni ad uso proprio o utilizzati per attività nei settori civile e agricolo.

Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche.

Mod. 5417/DA INC - Ed. 07/2024



Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 27,19% dei premi contabilizzati.

Riguardo esclusivamente alle polizze connesse a mutui e finanziamenti si precisa che sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi medi è pari a euro 308,69, di cui euro 217,71 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 70,52% dei costi.

COME POSSO	PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?			
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.			
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it			
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:				
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)			
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.			
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Commissione di Garanzia Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino - e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile			

Mod. 5417/DA INC - Ed. 07/2024 pag. 18 di 19

INFORMAZIONE VALIDA QUALORA LA POLIZZA SIA CONNESSA A MUTUO O FINANZIAMENTO

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNA-TIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

L'importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione o di trasferimento, è ottenuto moltiplicando l'importo del premio, al netto di imposte, per un rapporto avente:

- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'assicurazione e la data di scadenza della stessa:
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'assicurazione.

Pertanto la parte di premio da rimborsare è determinata come illustrato nella seguente formula:

Rimborso estinzione totale=
$$P*\frac{n-t}{n}$$

nella quale:

- P = premio, al netto di imposte, relativo all'intera durata della copertura assicurativa
- n = durata, in giorni, della copertura assicurativa
- t = tempo trascorso, in giorni, dall'inizio della copertura assicurativa fino all'estinzione o al trasferimento del finanziamento

Esempio:

- P: € 1.000
- n: 3650 giorni (pari a 10 anni)
- decorrenza del contratto: 10/01/2017
 decorrenza del contratto: 10/01/2017
- data estinzione anticipata: 10/01/2024
- t: 2555 giorni (pari a 7 anni)
- Rimborso estinzione totale: € 300

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.